

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

592° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 25
3 ^a - Affari esteri.....	» 30
5 ^a - Bilancio.....	» 35
6 ^a - Finanze e tesoro	» 37
7 ^a - Istruzione.....	» 43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 46
10 ^a - Industria.....	» 53
11 ^a - Lavoro.....	» 54
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 55

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 3
--	--------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag. 73
----------------------------	---------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 74
--------------------------	---------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 99
-------------------------------	---------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 104
Informazione e segreto di Stato.....	» 110
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 111
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 115
Schengen.....	» 118
Anagrafe tributaria	» 119
Riforma amministrativa	» 123

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	Pag. 125
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 131
--------------------	----------

COMMISSIONI 7^a E 11^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

6^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
Barbieri.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative» (n. 664)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144: esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

In apertura di seduta, il senatore BEVILACQUA stigmatizza il ritardo con cui hanno inizio i lavori delle Commissioni riunite, nonostante il concorso assicurato dall'opposizione per il raggiungimento del numero legale, e ne desume lo scarso interesse della maggioranza per l'argomento in discussione.

Ha quindi la parola la relatrice per la 7^a Commissione, senatrice PAGANO, la quale ricorda preliminarmente che lo schema di regolamento in esame trae origine dall'articolo 68 della legge n. 144 dello scorso anno, che ha innalzato l'obbligo formativo fino al compimento del diciottesimo anno di età, prevedendo che esso potesse essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione e dunque sia nel sistema di istruzione scolastica che in quello della formazione professionale di competenza re-

gionale che, infine, nell'esercizio dell'apprendistato. Ella ricorda poi i contenuti del suddetto articolo 68 ed in particolare la previsione che l'obbligo formativo si intenda assolto anche prima del compimento del diciottesimo anno di età qualora venga conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o acquisita una qualifica professionale e che le competenze certificate in ciascuno dei predetti ambiti costituiscano crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

Quanto al merito dello schema di regolamento, ella rammenta che esso si prefigge tre obiettivi principali: regolare i rapporti fra obbligo di istruzione (recentemente innalzato al quindicesimo anno di età, sia pure a tutt'oggi con esiti non del tutto positivi anche a causa di ritardi e negligenze da parte delle regioni e degli enti locali) e obbligo formativo; definire i criteri coordinati e integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione; stabilire i criteri di ripartizione delle risorse fra le varie iniziative di assolvimento dell'obbligo. Né va dimenticato che, nel 1999, 200 miliardi sono già stati impiegati in attività di formazione nel settore dell'apprendistato.

La relatrice chiarisce poi che il regolamento, proprio in quanto atto di normazione governativa, non può esorbitare dall'ambito proprio delle competenze statali e riguarda pertanto le iniziative, le attività e gli adempimenti da realizzare nel settore dell'istruzione e in quello dell'apprendistato. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di competenza delle regioni, è invece necessario un atto di indirizzo e coordinamento che – nonostante l'articolo 142 del decreto legislativo n. 112 del 1998 preveda una specifica funzione amministrativa statale di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionale – allo stato non può essere emanato poiché la Corte costituzionale ha ritenuto troppo generico quanto previsto a tal fine dall'articolo 68 della legge n. 144. Il Governo ha pertanto predisposto un emendamento al disegno di legge n. 6560 («collegato ordinamentale») attualmente all'esame della Commissione cultura della Camera dei deputati, la cui approvazione renderà possibile l'adozione come atto di indirizzo e coordinamento dell'accordo già intervenuto in sede di Conferenza unificata tra Governo, regioni ed enti locali al fine di coordinare le rispettive competenze.

La relatrice passa quindi ad illustrare analiticamente i contenuti dello schema di regolamento.

L'articolo 1, premesso che il regolamento disciplina esclusivamente le attività di competenza statale, dispone – con norma di profonda giustizia sociale – che l'obbligo formativo riguarda anche quanti siano già entrati nel mondo del lavoro, con contratti diversi dall'apprendistato.

L'articolo 2 prevede l'attuazione necessariamente progressiva del regolamento, che troverà piena applicazione nel 2002.

L'articolo 3 disciplina nel dettaglio gli adempimenti delle istituzioni scolastiche ai fini del funzionamento dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico.

L'articolo 4 estende alle classi successive alla prima le attività finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento.

L'articolo 5 prevede moduli formativi aggiuntivi per l'assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato, demandando la definizione dei relativi obiettivi, criteri generali e contenuti ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 6 regola le modalità di passaggio dalle attività formative al sistema di istruzione prevedendo altresì, per il passaggio inverso, intese fra le diverse parti. A tale riguardo, la relatrice auspica un rafforzamento del monitoraggio sul territorio, con il coinvolgimento delle scuole e dell'amministrazione decentrata.

L'articolo 7 precisa la valenza di integrazione e arricchimento curricolare dei percorsi formativi integrati progettati dalle scuole in attuazione del regolamento sull'obbligo. In proposito, ella richiama l'attenzione sulla situazione assai diversificata esistente sul territorio nazionale ove, a fianco di regioni all'avanguardia, ve ne sono altre che non hanno provveduto agli adempimenti di propria competenza e registrano forti ritardi.

L'articolo 8 regola efficacemente la materia delle certificazioni finali e intermedie.

L'articolo 9 infine richiama le previsioni dell'articolo 68 della legge n. 144 relative alle modalità di rifinanziamento ed in particolare il Fondo per l'offerta formativa e quello per l'occupazione.

Conclusivamente, la relatrice auspica una sollecita conclusione dell'esame da parte delle Commissioni riunite, tanto più che lo schema di regolamento ha già subito forti ritardi nell'*iter* formativo ed investe tematiche di comune interesse, sia della maggioranza che dell'opposizione.

Il senatore RIPAMONTI, relatore per l'11^a Commissione permanente, dopo aver dichiarato di condividere l'impianto dell'esposizione testé effettuata dalla senatrice Pagano, fa presente che, al fine di evitare inutili duplicazioni, si limiterà ad evidenziare taluni aspetti problematici ravvisabili in relazione all'articolato.

In primo luogo, sottolinea l'opportunità di promuovere al più presto un intervento normativo diretto a consentire l'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento che dovrà assicurare un appropriato quadro di riferimento per l'esercizio da parte delle regioni delle competenze relative all'obbligo di frequenza delle attività formative. A tal fine, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge n. 6560, attualmente all'esame della Camera dei deputati, recante «Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione», nel quale, alla stregua di un emendamento predisposto dal Governo, le modalità di esercizio di tale atto trovano puntuale definizione.

Rileva poi come sia necessario, considerato il ritardo già accumulatosi nell'*iter* del provvedimento in esame, pervenire in tempi più contenuti rispetto ai quattro mesi previsti all'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 5, diretto a definire obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi nonché degli *standard* formativi minimi necessari per assicurare omogeneità su scala

nazionale ai percorsi formativi. Andrebbero poi individuati, con riferimento all'articolo 6, comma 1, dello schema di regolamento, i termini per l'insediamento delle commissioni incaricate di valutare, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, le conoscenze, competenze ed abilità acquisite nel sistema della formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato ai fini dell'attribuzione dei crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Infine, sembrerebbe opportuno precisare i termini per l'adozione dei decreti, di cui all'articolo 68, comma 1, della legge n. 144 del 1999, che dovranno definire i modelli per le certificazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Si apre la discussione.

Il senatore LAURO deplora che, soprattutto in relazione alle materie disciplinate all'articolo 5 e all'articolo 8 dello schema di regolamento all'esame, non sia stata prevista, in sede di assegnazione, l'espressione di osservazioni da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 8, auspica poi che il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione funzioni con maggiore efficienza del sistema informativo lavoro che, a più di due anni dall'adozione del decreto-legge n. 469 del 1997, risulta ancora in larga misura non operativo.

Inoltre, come per altri provvedimenti recentemente esaminati dalla Commissione lavoro, previdenza sociale, anche in questo caso deve essere rilevata l'esclusione delle agenzie private di collocamento dalle procedure intese ad assicurare la trasmissione ai servizi per l'impiego dei dati anagrafici degli alunni che hanno adempiuto o assolto l'obbligo di istruzione e che sono soggetti all'obbligo formativo. Un coinvolgimento pieno dei servizi privati per l'impiego nell'ambito delle attività di comunicazione dei dati suddetti consentirebbe di ampliare le possibilità di formazione e di impiego per i giovani interessati dal provvedimento all'esame. Sempre con riferimento all'articolo 3, il senatore Lauro propone, al comma 1, di sopprimere, prima delle parole «anche in via telematica» le altre «ove possibile», al fine di rendere più stringente l'obbligo per le amministrazioni interessate di dotarsi di un'adeguata strumentazione informatica.

Il PRESIDENTE, considerato che i lavori del Senato saranno sospesi durante la prossima settimana in vista della imminente tornata referendaria, propone di richiedere al Presidente del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere sullo schema di regolamento in esame da parte delle Commissioni riunite, termine che, diversamente, sarebbe destinato a scadere il prossimo 23 maggio.

Convengono le Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

529^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il sottosegretario per la Presidenza del Consiglio Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(4217) *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri

(Discussione e sospensione)

Il presidente VILLONE ricorda che, come preannunciato nella seduta di ieri, la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta della Commissione di trasferire l'esame del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, autorizzandone nel contempo l'immediata discussione. Propone pertanto che le precedenti fasi della trattazione del provvedimento in sede referente siano assunte come svolte.

La Commissione concorda.

Su richiesta del senatore PINGGERA il PRESIDENTE propone una breve sospensione dell'esame per permettere, in via eccezionale, la presentazione di ulteriori emendamenti.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi sospeso.

(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il senatore GRILLO e il senatore BORNACIN, a nome delle rispettive parti politiche, chiedono il trasferimento alla sede referente dell'esame del disegno di legge in titolo, sul merito del quale peraltro manifestano la volontà di una sollecita approvazione.

Il presidente VILLONE, preso atto che la richiesta è avanzata dal prescritto numero di senatori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione dispone che il seguito dell'esame prosegua in sede referente.

*IN SEDE REFERENTE***(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova**

(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE riferisce sul contenuto del provvedimento in titolo, recante norme che si rendono necessarie per consentire lo svolgimento del Vertice degli otto maggiori paesi industrializzati a Genova nell'estate del 2001. Si tratta di misure che sostanzialmente ripropongono le modalità organizzative che si sono seguite nel '94 per garantire lo svolgimento dell'analogo Vertice che si tenne in quell'anno nella città di Napoli; modalità che risultarono particolarmente efficienti e capaci di realizzare in tempi definiti un gran numero di opere e infrastrutture. A questo proposito si sofferma in particolare su quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame che prevede, per la realizzazione degli interventi, la costituzione di una speciale commissione composta dal prefetto, dal sindaco e dal presidente della provincia di Genova, dal presidente della regione Liguria, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dal presidente dell'autorità portuale. Come si vede, in questa istituzione sono rappresentati tutti i livelli istituzionali, il che garantisce una particolare capacità operativa dell'istituto, funzionale a una rapida realizzazione delle opere e degli interventi previsti.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore DI PIETRO avanza talune perplessità sulla formulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 e chiede, in particolare, chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo sulla natura e le attribuzioni della società a prevalente partecipazione del comune di Genova, prevista nel citato comma 2, cui sono affidate particolari funzioni in materia di progettazione e realizzazione delle opere previste. In particolare, ritiene discuti-

bile la possibilità di assommare questa duplice funzione in capo a una società controllata dall'ente locale che dispone gli interventi. Inoltre, il carattere ibrido di questo soggetto – privato ma a prevalente partecipazione pubblica – rende, a suo avviso, non definito il sistema dei controlli cui l'attività di tale ente dovrebbe essere assoggettato.

A quest'ultimo rilievo il presidente VILLONE replica che non viene toccato dal provvedimento in esame il sistema dei controlli pubblicistici ordinariamente previsto sulla progettazione e realizzazione di opere pubbliche.

Il senatore DI PIETRO ritiene comunque incerta e non sufficientemente definita la natura giuridica del soggetto previsto nell'ultimo periodo del comma 1.

Su quest'ultimo aspetto il senatore PELLEGRINO osserva l'improprietà del richiamo all'istituto dell'«avvalimento» contenuto nel citato ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1. L'istituto dell'avvalimento determina infatti uno sdoppiamento tra rapporto di impiego e rapporto di servizio; nel caso di specie, invece, la società a prevalente partecipazione del comune di Genova è, evidentemente, un soggetto giuridico distinto dal comune, dotato di una autonoma personalità.

Quanto all'attività di questa società, il Consiglio di Stato, pronunciandosi con riferimento a fattispecie simili, ha chiarito che le società a prevalente partecipazione degli enti locali debbano comunque seguire nel caso di affidamento di lavori pubblici procedure ad evidenza pubblica laddove esercitino funzioni di tipo pubblicistico.

Il presidente VILLONE propone che il seguito dell'esame sia rinviato e che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 19 di oggi.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri
(Ripresa della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa con l'esame degli emendamenti.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.100 e 1.200, volti a meglio definire l'ambito di applicazione della disciplina in esame, che non

dovrebbe, a suo avviso, interferire con l'autonomia organizzativa delle amministrazioni regionali e locali.

Formulano un parere contrario sugli emendamenti il rappresentante del GOVERNO e il presidente VILLONE, che assume le funzioni del relatore in assenza del senatore Besostri.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100 e 1.200. Sono quindi approvati con distinte votazioni gli articoli 1 e 2 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GUBERT illustra quindi l'emendamento 3.100, volto a definire le competenze della Presidenza del Consiglio e a prevedere che siano i presidenti degli esecutivi regionali a definire i messaggi di utilità sociale che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito nelle sue trasmissioni a diffusione regionale.

Concorda con questi rilievi il senatore ROTELLI, che dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Prende quindi la parola sull'ordine dei lavori il senatore BOSI, che richiama l'attenzione del Presidente e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 16, accantonati nella seduta di ieri e in particolare sull'emendamento 16.5 che dichiara di sottoscrivere.

Il senatore BORNACIN ricorda che la sua parte politica condiziona all'approvazione di tale emendamento il consenso alla trattazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Interviene quindi il senatore SCHIFANI che, nel sottoscrivere l'emendamento 16.5, dichiara che i Gruppi del Polo condizionano all'approvazione di questo emendamento il mantenimento della discussione del provvedimento in titolo in sede deliberante.

Anche il senatore STIFFONI sottoscrive l'emendamento 16.5, mentre il senatore MAGNALBÒ ribadisce che la sua parte politica attribuisce un valore essenziale all'approvazione di questo emendamento.

A richieste di chiarimento avanzate dai senatori SCHIFANI e DI PIETRO, il presidente VILLONE replica prendendo atto che i Gruppi della opposizione condizionano il mantenimento della discussione del provvedimento in sede deliberante all'approvazione degli emendamenti 16.2 e 16.5, di identico contenuto.

Si ritorna quindi all'esame dell'emendamento 3.100, sul quale il rappresentante del GOVERNO e il presidente VILLONE formulano un parere contrario.

Il senatore GUBERT, nell'insistere sulla votazione dell'emendamento, esprime il suo disagio sull'andamento dei lavori, durante i quali né il rappresentante del Governo né il relatore sembrano mostrarsi dispo-

nibili a un aperto confronto su un tema di sicuro rilievo come quello proposto dall'emendamento 3.100.

Messo ai voti l'emendamento 3.100 non è accolto.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente VILLONE propone che venga convocata una seduta notturna per le ore 20,15 di oggi.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16.

530^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Chiti e per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(4217) *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana.

Prosegue l'esame degli articoli.

Il presidente VILLONE, dato conto del nuovo parere espresso oggi dalla 5^a Commissione sul testo del provvedimento in titolo, osserva che

la formulazione dell'articolo 14 consente di individuare comunque le risorse di copertura e il relativo limite finanziario. Ritira conseguentemente l'emendamento 14.1 che era stato presentato per superare i rilievi mossi precedentemente dalla 5^a Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 10.1, volto a meglio precisare la inapplicabilità delle previsioni contenute nel disegno di legge in titolo alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenze primarie nella materia oggetto del provvedimento in titolo.

Il relatore VILLONE, dopo aver ricordato il dibattito svoltosi nella seduta di ieri sulla interpretazione da dare all'articolo 10, ribadisce l'opinione secondo la quale questa formulazione non incide in alcun modo sulle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome. Quanto alle regioni a statuto ordinario, condivide le osservazioni secondo le quali alcune previsioni contenute nel Capo I del disegno di legge in titolo non possono essere considerate come recanti principi. Ricordata tuttavia la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, ritiene che, nel nuovo contesto dei rapporti tra lo Stato e le regioni, queste ultime interpreteranno in modo adeguato la disciplina contenuta nel provvedimento in esame, senza sentirsi vincolate da previsioni che incidono su dettagli organizzativi. Valuta poi che si possa in questa sede chiedere un espresso impegno al Governo di assicurare, in occasione dell'attuazione regolamentare della disciplina in esame, il rigoroso rispetto delle competenze normative ed organizzative delle regioni e degli enti locali.

Il senatore ROTELLI fa proprio l'emendamento 10.2, rilevando l'estraneità delle materie oggetto del disegno di legge in titolo rispetto a quelle ricomprese nell'elenco contenuto nell'articolo 117 della Costituzione, il quale comunque non parla di leggi-quadro, ma di principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

A questo rilievo replica il presidente VILLONE, il quale osserva che la disciplina in esame incide sulla materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, materia questa ricompresa fra quelle dell'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, osserva che la disciplina in esame regola dettagli organizzativi che sicuramente non possono essere considerati principi fondamentali alla stregua di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione. L'interpretazione della Corte costituzionale di questa disposizione, richiamata dal relatore, costituisce, a suo avviso, un motivo ulteriore per modificare le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo.

L'articolo 10, infatti, fa riferimento a tutte le disposizioni contenute nel Capo I del disegno di legge che vengono considerate principi vincolanti per il legislatore regionale. Infine, non crede che i regolamenti di attuazione, per la loro stessa natura di fonti adottate dal Governo centrale, possano essere utilizzati a garanzia delle autonomie normative delle regioni e degli enti locali; richiama quindi la Commissione a rispettare, nell'elaborazione della legislazione, i precetti contenuti nell'articolo 5 della Costituzione.

Il relatore VILLONE, anche alla luce dei rilievi da ultimo esposti, ribadisce che, a suo avviso, le regioni potranno disciplinare la materia sulla base di un'interpretazione ragionevole delle previsioni contenute nel disegno di legge in titolo.

Prende quindi la parola il sottosegretario CANANZI che dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal Presidente. In particolare, crede sufficientemente salvaguardate dalla formulazione dell'articolo 10 le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Quanto alle regioni a statuto ordinario, osserva che le disposizioni contenute nel Capo I, richiamate dall'articolo 10, fissano esclusivamente principi in materia di organizzazione della comunicazione istituzionale. Osserva inoltre che i regolamenti di attuazione previsti nell'articolo 5 devono essere adottati previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni. Infine, concorda con la valutazione del Presidente secondo la quale ogni regione potrà liberamente estrarre principi dalla disciplina in esame; invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo un richiamo del senatore PELLEGRINO circa i rapporti tra la normativa in esame e la potestà regolamentare del Governo, prende la parola il presidente VILLONE, secondo il quale dalla normativa in esame non può ricavarsi una disciplina della struttura organizzativa in materia di comunicazione istituzionale vincolante per le regioni, le quali, sulla base dei soli principi contenuti nel disegno di legge in titolo, potranno liberamente definire la propria organizzazione in materia.

Il senatore PINGGERA ribadisce invece l'utilità dell'approvazione dell'emendamento 10.1, insistendo per la sua votazione.

Il presidente VILLONE formula un parere contrario sull'emendamento, con la specifica motivazione che questo non incide in modo significativo sul contenuto normativo dell'articolo 1 il quale peraltro, con riferimento alle attribuzioni delle regioni a statuto ordinario, può essere, a suo avviso, interpretato in modo sufficientemente garantista delle attribuzioni delle regioni.

Concorda con questo parere il sottosegretario CANANZI, mentre il senatore MARCHETTI invita il senatore Pinggera a ritirare l'emendamento.

Il senatore ROTELLI fa proprio e ritira l'emendamento 10.3. Insiste, invece, per la votazione dell'emendamento 10.2, reputando insoddisfacenti le argomentazioni svolte in proposito dal Sottosegretario Cananzi.

L'emendamento 10.2, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Su richiesta del senatore PINGGERA, l'emendamento 10.1 è invece accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente VILLONE, pur concordando sulla inopportunità dell'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 223 del 1990, prevista dall'articolo in discussione, segnala che una modifica del testo in esame ne comporterebbe il ritorno all'altro ramo del Parlamento. Crede peraltro che l'approvazione di un ordine del giorno potrebbe risolvere i problemi interpretativi che la citata abrogazione porrebbe, precisando che debbano comunque essere salvaguardate le quote di pubblicità istituzionale riservate alle emittenti televisive locali nonché alle emittenti radiofoniche nazionali e locali.

Il sottosegretario CHITI osserva che la citata abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 223 del 1990 permette una delegificazione della materia, che potrà essere disciplinata più compiutamente nei regolamenti di attuazione previsti dal disegno di legge in titolo. In proposito, dichiara che il Governo è disponibile ad accettare un ordine del giorno che lo impegni a garantire il rispetto dei vincoli oggi previsti dal citato articolo 9 nella elaborazione delle norme regolamentari. Ricorda inoltre che la legge n. 249 del 1997 consente una delegificazione della materia dell'emittenza locale; in occasione dunque dell'adozione della normativa delegificata, il Governo potrà sostanzialmente riprodurre quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 223.

Il presidente VILLONE ritira quindi l'emendamento 16.6, manifestando la sua intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a salvaguardare, nell'ambito dei progetti di comunicazione pubblica, il ruolo delle emittenti radiotelevisive locali, anche attraverso i regolamenti di attuazione previsti dal disegno di legge in esame.

Il senatore SCHIFANI, nel formulare una valutazione favorevole sull'impianto del disegno di legge, manifesta la disponibilità della propria parte politica a garantirne una sollecita approvazione che tenga conto, tuttavia, delle esigenze manifestate dalle emittenti locali. In proposito, nel condividere l'intento dell'ordine del giorno preannunciato dal Presidente, chiede al rappresentante del Governo quali garanzie vi siano per evitare, dopo l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 223, un pericoloso vuoto normativo in materia, prima dell'adozione della nuova disciplina regolamentare.

Il senatore BORNACIN osserva l'incongruità del procedimento che si intende seguire, eliminando, da un lato, un preciso vincolo legislativo ed affidandosi, dall'altro, alla attuazione, del tutto incerta, di un ordine del giorno.

Concorda con questa valutazione il senatore STIFFONI, che paventa la mancata adozione in tempo utile dei regolamenti di attuazione previsti dal provvedimento in esame. Reputa comunque insufficienti gli impegni contenuti nell'ordine del giorno e insiste per la votazione dell'emendamento 16.5.

Il senatore ROTELLI, pur ribadendo la valutazione complessivamente positiva sul provvedimento espressa dalla sua parte politica, ritiene che il principio contenuto nell'articolo 9 della legge n. 223 non possa essere degradato e collocato in una fonte di rango secondario, come ipotizzato dall'ordine del giorno illustrato dal relatore. Si potrebbe addirittura ipotizzare la adozione di un decreto-legge che riproponga quanto previsto dall'articolo 9 subito dopo l'abrogazione del medesimo ad opera del disegno di legge in esame. Si sofferma su alcune imperfezioni formali della disciplina proposta che riterrebbe opportuno correggere.

Il relatore VILLONE osserva che l'abrogazione prevista dall'articolo 16, eliminando un vincolo legislativo, permette l'elaborazione di una normativa in materia che possa tenere conto delle esigenze delle autonomie.

Il senatore MANZELLA ritiene che l'ordine del giorno preannunciato dal relatore possa essere integrato chiarendo che l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 223 è propedeutica ad un'opera di delegificazione della materia.

Il sottosegretario CANANZI osserva che l'intento della abrogazione proposta è proprio quello di permettere una delegificazione della materia, che potrà essere disciplinata, secondo quanto previsto dal disegno di legge, con regolamenti da adottare d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

Concorda con questa valutazione il sottosegretario CHITI il quale osserva, con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Schifani, che quanto previsto dal disegno di legge in esame non potrà essere applicato sino alla adozione dei regolamenti di attuazione. Non vi è dunque a suo avviso la possibilità di un vuoto normativo. I regolamenti potranno opportunamente calibrare la normativa sulla base delle esigenze dei diversi enti locali interessati; sollecita pertanto una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Il presidente VILLONE, pur non mostrandosi certo della inapplicabilità della legge sino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, crede che attraverso gli impegni contenuti in un ordine del giorno di indirizzo al Governo possa risolversi in modo soddisfacente il problema sollevato dal senatore Schifani di una continuità della disciplina in materia di pubblicità e comunicazione istituzionale trasmessa dalle reti radiofoniche e televisive locali. Illustra quindi il seguente ordine del giorno, che tiene conto anche dell'integrazione proposta dal senatore Manzella:

«La 1^a Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 4217, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni", in considerazione del fatto che tale disegno di legge, all'articolo 16, sopprime talune norme relative alla diffusione delle campagne di pubblicità e di comunicazione istituzionale sulle reti radiofoniche e televisive locali,

impegna il Governo:

1. a far sì che nell'ambito dei progetti di comunicazione pubblica, sia a livello di amministrazione dello Stato che di enti locali, l'utilizzo di radio nazionali e locali e di televisioni a carattere locale sia previsto, anche attraverso i regolamenti d'attuazione della legge citata, in maniera significativa e qualificante, comunque non inferiore alle percentuali previste dalla normativa dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2. ad emanare rapidamente i regolamenti connessi al procedimento di delegificazione avviato con l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni».

0/4217/1/1

VILLONE, *relatore*

Il senatore BORNACIN, dopo aver rilevato la disparità che si realizzerebbe tra le emittenti radiotelevisive e le altre imprese editoriali a seguito dell'approvazione dell'articolo 16 del disegno di legge in esame, preannuncia il suo voto di astensione sull'ordine del giorno illustrato dal Presidente relatore, mentre dichiara di insistere per la votazione dell'emendamento 16.5.

Il senatore SCHIFANI ribadisce la preoccupazione della propria parte politica in ordine all'applicazione della disciplina relativa alle emittenti locali, sulla quale la sua parte politica manterrà un'attenzione critica.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 16.2 e 16.5, mentre è approvato l'ordine del giorno 0/4217/1/1.

Con distinta votazione è approvato l'articolo 16 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si torna quindi all'esame dell'emendamento 10.1, che viene ritirato dal senatore PINGGERA il quale manifesta la sua intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno.

Dopo un'osservazione del senatore ROTELLI, secondo il quale questo ordine del giorno dovrebbe chiarire l'interpretazione da fornire dell'articolo 10 del disegno di legge in esame anche con riferimento alle regioni a statuto ordinario, il senatore PINGGERA illustra il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 4217, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni",

impegna il Governo

a interpretare l'articolo 10 e tutta la disciplina posta dal Capo I nel senso dell'assoluto rispetto delle autonomie regionali, in particolare considerando che per le regioni ad autonomia speciale le Province autonome di Trento e Bolzano la materia è affidata alla competenza primaria».

0/4217/2/1

PINGGERA

L'ordine del giorno, con il parere favorevole del RELATORE e dei rappresentanti del GOVERNO, posto ai voti è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'articolo 10 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nell'identico testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, con il seguito della discussione generale.

Il senatore ROTELLI si sofferma analiticamente sull'articolo 1 che, a suo avviso, contiene una pluralità di norme chiaramente lesive dei principi fissati dalla legge n. 142 del 1990, legge generale ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione.

In particolare, contesta l'attribuzione al prefetto della presidenza della speciale commissione prevista dal comma 2 dell'articolo 1, organo che, a suo avviso, avrebbe potuto più opportunamente essere presieduta dal Presidente della Giunta regionale. A questo proposito osserva che si fa riferimento al Presidente della regione Liguria, mentre la nuova formulazione degli articoli 121 e seguenti della Costituzione continua a utilizzare l'espressione «Presidente della Giunta regionale». Ritiene inoltre che le attribuzioni della citata commissione incidono su competenze proprie del Consiglio regionale e del Consiglio comunale. Si realizza dunque una duplice eversione dell'ordine delle competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi generali in materia di attribuzione delle funzioni alle regioni e agli enti locali. Ancor più singolare è l'ipotesi dell'avvalimento da parte del prefetto di una società a prevalente partecipazione del comune di Genova, la cui costituzione, inoltre, parrebbe essere un atto dovuto da parte del comune con un'evidente lesione dell'autonomia di tale ente.

Il relatore VILLONE reputa eccessiva la lettura critica delle disposizioni in esame operata dal senatore Rotelli. Gli interventi previsti dal provvedimento in esame, infatti, devono comunque conformarsi agli strumenti urbanistici approvati, secondo le ordinarie procedure, dagli organi consiliari. Similmente, ritiene che non vi sia un obbligo a carico del comune di costituire una società mista, mentre crede che la prevista commissione abbia essenzialmente la funzione di garantire il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e gli enti regionali e locali interessati; il che spiega l'attribuzione della presidenza della medesima commissione al prefetto.

Il senatore ROTELLI ribadisce invece di ritenere che alla speciale commissione sono, dal disegno di legge in esame, attribuite funzioni decisionali e non di mero coordinamento.

Conclusa la discussione generale, si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore PELLEGRINO illustra l'emendamento 1.3, che supera le perplessità avanzate dal senatore Di Pietro circa la natura delle attribuzioni e delle funzioni svolte dalla società prevista all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1, chiarendo che l'affidamento di funzioni alla medesima avviene attraverso un atto amministrativo. Quanto ai rilievi mossi dal senatore Rotelli, osserva che gli interventi previsti dal disegno di legge possono essere realizzati solo previa espressa deliberazione del consiglio di Genova in ordine al finanziamento delle opere. Con riferimento invece

al ruolo della Commissione, questo è, a suo avviso, del tutto analogo a quello di una conferenza di servizi, strumento ordinariamente utilizzato per realizzare il coordinamento tra amministrazioni diverse.

Il relatore VILLONE formula un parere favorevole sull'emendamento 1.3 che chiarisce il ruolo della società a prevalente partecipazione del comune di Genova, separando nettamente i compiti di questo ente dalle attribuzioni degli enti locali interessati.

Anche il senatore PASTORE mostra di apprezzare l'emendamento 1.3 e propone di integrarlo sopprimendo la parola «medesimi» dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1.

Il senatore PELLEGRINO accoglie questa integrazione e riformula, conseguentemente, l'emendamento 1.3 (1.3 nuovo testo)

Il senatore ROTELLI dichiara invece di non condividere le considerazioni svolte dal senatore Pellegrino, reputando frutto di una scelta di carattere centralista la decisione di affidare al prefetto la presidenza della commissione speciale.

Il senatore PELLEGRINO illustra quindi l'emendamento 1.4, volto a eliminare la valutazione dell'anomalia dell'offerta nelle fattispecie previste dalla disposizione in esame. A suo avviso, l'ordinamento comunitario non impone infatti una tale valutazione che spesso, nella pratica, si risolve in accertamenti assai complessi che possono aumentare la discrezionalità dell'amministrazione appaltante, segnatamente nei casi di realizzazione con procedimenti di urgenza di opere pubbliche.

Il sottosegretario BRUTTI ritiene invece opportuno non far cadere la previsione di una valutazione dell'anomalia dell'offerta, pur mostrandosi disponibile a valutare una riformulazione della disposizione, ovvero un ordine del giorno, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore PASTORE dichiara invece di condividere le perplessità avanzate dal senatore Pellegrino.

Il relatore VILLONE, pur comprendendo questi rilievi, ritiene opportuno, secondo le indicazioni del rappresentante del Governo, rinviare l'esame della questione alla discussione in Assemblea.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra quindi l'emendamento 1.5, volto a rendere applicabili le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 1 anche alle opere di adeguamento dell'aeroporto di Albenga.

I senatori BORNACIN e PASTORE dichiarano di sottoscrivere l'emendamento, sul quale preannunciano il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.3 (nuovo testo), è approvato dalla Commissione. Gli emendamenti 1.1 e 1.2 risultano invece decaduti per assenza del proponente.

Il senatore PELLEGRINO ritira l'emendamento 1.4, mentre l'emendamento 1.5, con il parere favorevole del sottosegretario BRUTTI e del RELATORE, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 come modificato.

L'emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 2, 3 e 4, si passa all'esame dell'articolo 5.

Il relatore VILLONE illustra l'emendamento 5.1, che recepisce i rilievi mossi dalla 5^a Commissione sul testo dell'articolo 5.

Con il parere favorevole del sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 5.1 è approvato dalla Commissione che approva, con distinta votazione, l'articolo 5 come modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone che la Commissione sia convocata per un'ulteriore seduta domani alle ore 9,20 per esaurire l'esame del disegno di legge n. 4566.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4217**Art. 1.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: «statali».

1.100

GUBERT

Sopprimere il comma 6.

1.200

GUBERT

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle trasmissioni nazionali; i Presidenti delle Regioni e i Presidenti delle Giunte Regionali, definiscono, sentiti i responsabili regionali della concessionaria pubblica, i messaggi di pubblico interesse o di utilità sociale che la concessionaria pubblica può trasmettere a titolo gratuito nelle sue trasmissioni a diffusione regionale».

3.100

GUBERT

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «Le disposizioni», con le seguenti: «I principi fondamentali».

10.2

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano».

10.1 PINGGERA, DONDEYNAZ, ANDREOLLI

10.3 (Identico all'em. 10.1) GUBERT

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole da: «per il centro di responsabilità», fino a: «del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «ed iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.3.2. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel capitolo relativo agli interventi per l'editoria».

14.1 IL RELATORE

Art. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: «Sono abrogati», con le seguenti: «È abrogato», e sopprimere le parole da: «e l'articolo 9», fino a: «n. 223».

16.6 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».

16.2 DI PIETRO

16.5 (Identico all'em. 16.2) BORNACIN, MAGNALBÒ, PASQUALI, BOSI,
SCHIFANI, STIFFONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4566**Art. 1.**

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «, nonché di», con le seguenti: «e affida a», e la parola: «quale», con le seguenti: «compiti di».

1.3

PELLEGRINO

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «, nonché di», con le seguenti: «e affida a», e la parola: «quale», con le seguenti: «compiti di»; sopprimere altresì la parola: «medesimi».

1.3 (Nuovo testo)

PELLEGRINO

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole: «da realizzare su aree in concessione di dette società».

1.1

DI PIETRO

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche unitario e coordinato».

1.2

DI PIETRO

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e con la valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara».

1.4

PELLEGRINO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «dell'aeroporto di Genova» con le altre: «degli aeroporti di Genova e Albenga».

1.5 RUSSO, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, BORNACIN,
PASTORE

Art. 2.

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro,», inserire le seguenti: «dell'interno».

2.1 DI PIETRO

Art. 5.

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «nel limite massimo di».

5.1 IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

578^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO comunica che è pervenuta alla presidenza della Commissione una lettera della senatrice Salvato con la quale si sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3744 recante «Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale».

Propone che tale disegno di legge sia inserito all'ordine del giorno della Commissione a partire dalla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del giorno precedente.

Dopo interventi del presidente PINTO, del relatore FASSONE, del senatore CENTARO, del senatore RUSSO e nuovamente del relatore FASSONE, la Commissione conviene di fissare per martedì 30 maggio 2000 alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 8,55.

579^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura.

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura.

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura.

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria.

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario.

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4563, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 88, 1265, 2178, 4086 e 4497 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 88, 1265, 2178, 4086 e 4497 e congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4563 e rinvio.)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

In merito ai disegni di legge n. 88, n. 1265 e n. 2178, fra loro di contenuto sostanzialmente identico, il relatore FASSONE evidenzia come questi prevedano la possibilità di entrare a far parte dell'ordine giudiziario per gli avvocati che siano iscritti negli albi professionali da almeno venti anni, attraverso l'espletamento di un concorso per soli titoli.

Il disegno di legge n. 4086 prevede invece una forma di reclutamento straordinario di magistrati, stabilendo che i candidati che, nei concorsi per la nomina a uditore giudiziario banditi ed espletati a partire dal mese di gennaio del 1989, abbiano riportato l'idoneità in due delle tre prove scritte previste per i predetti concorsi siano ammessi a sostenere la prova orale

nelle materie e con le modalità stabilite dal bando di concorso cui hanno partecipato.

Infine il disegno di legge n. 4497 modifica l'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario prevedendo l'esonero dalla prova preselettiva preliminare anche per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense di avvocato.

Propone quindi la congiunzione dei disegni di legge in titolo, ferma restando l'assunzione come testo base per la presentazione degli emendamenti del disegno di legge n. 4563.

Conviene la Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore CALVI sottolinea come l'iniziativa assunta dal Governo con la presentazione del disegno di legge n. 4563 tragga origine dalla drammatica situazione della giustizia italiana sia sul versante del processo penale, sia, ancor di più, su quello del processo civile.

Per quanto concerne poi più specificamente la materia penale è noto come il venir meno del periodico ricorso allo strumento dell'amnistia – che ha caratterizzato la prassi italiana fino alla fine degli anni '80 – ha però comportato un allungamento dei tempi processuali che ha finito per fare della prescrizione l'esito inevitabile di un gran numero di processi.

In questo contesto la scelta di incrementare in maniera significativa il ruolo organico della magistratura rappresenta un momento importante in un complessivo disegno di politica legislativa diretto a far sì che la macchina giudiziaria possa rispondere con più efficienza e in termini più rapidi alla domanda di giustizia dei cittadini.

Sotto un diverso profilo, altro aspetto di particolare rilevanza del disegno di legge n. 4563 è certamente quello relativo alla previsione di una nuova modalità di reclutamento ordinario per l'accesso in magistratura, che si concretizza nell'introduzione di un concorso per magistrato di tribunale al quale possono partecipare esclusivamente gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione forense. Si tratta di una proposta opportuna e rispetto alla quale appare assolutamente non condivisibile l'ostilità manifestata da certa parte della magistratura, in quanto tale innovazione appare, tra l'altro, suscettibile di fornire un contributo importante in termini di arricchimento culturale della stessa.

Esprime, in conclusione, un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge presentato dal Governo.

Il senatore GRECO esprime invece perplessità sulle proposte contenute nel disegno di legge n. 4563, in quanto esso si inserisce in una linea di tendenza che il Gruppo di Forza Italia ha più volte criticato e che vede l'attuale maggioranza continuare ad affrontare i problemi della giustizia in un'ottica emergenziale con interventi normativi di carattere straordinario.

Innanzitutto ritiene importante sottolineare il rischio che si creino figure speciali di magistrati, mentre rimarrebbe eluso il problema di fondo, su cui la sua parte politica ha costantemente richiamato l'attenzione, della separazione della carriera requirente da quella giudicante, tema quest'ultimo che sarebbe stato coerente affrontare anche in occasione della prossima scadenza referendaria.

Ulteriori perplessità suscita poi la figura dei magistrati distrettuali, mentre per quel che concerne la previsione di istituire, nel ruolo organico della magistratura, duecento posti di magistrati di merito o di legittimità da destinare all'esercizio di funzioni non giudiziarie, ricorda come la sua parte si sia sempre impegnata al fine di una drastica riduzione del numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di questo tipo, sia presso il Ministero della giustizia sia presso altri organismi.

Per quel che concerne le previsioni relative al concorso per magistrato di tribunale riservato agli avvocati rileva comunque che l'impostazione del testo predisposto dal Governo gli appare preferibile rispetto alle soluzioni delineate nei disegni di legge nn. 4086, 2178, 1265 e 88, in quanto la proposta governativa si caratterizza in ogni caso per l'operatività di un effettivo meccanismo concorsuale a suo avviso indispensabile per assicurare la selezione di un personale qualitativamente adeguato.

Il senatore CENTARO sottolinea come il disegno di legge predisposto dall'Esecutivo possa per molti aspetti considerarsi rivoluzionario e deve rilevarsi soprattutto come non abbia precedenti un incremento del ruolo organico della magistratura delle proporzioni proposte con l'Atto Senato n. 4563. Non è però soltanto con un incremento dell'organico che è possibile intervenire in maniera incisiva sui problemi della giustizia e al riguardo va evidenziato come attualmente la produttività effettiva dei magistrati sia inferiore rispetto alle loro potenzialità e come su questi aspetti debbano essere richiamate le responsabilità istituzionali relative al profilo del controllo sull'efficienza e sull'operosità dei magistrati.

Per quel che concerne l'introduzione del concorso per magistrato di tribunale riservato agli avvocati, è evidente come si tratti di una scelta avanzata sul presupposto di una base culturale comune a tutti coloro che operano nell'amministrazione della giustizia e deve però essere evidente come si sia di fronte ad un'iniziativa che potrà aprire la strada ad ulteriori rivendicazioni da parte di altre categorie, si pensi in primo luogo alle diverse figure di giudici onorari.

In merito all'articolo 3 del disegno di legge n. 4563 richiama l'attenzione sull'opportunità di valutare l'introduzione di un limite massimo al numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, presso il CSM o presso l'ispettorato generale del Ministero e ciò al fine di evitare che l'intera quota dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie possa risultare utilizzata dai collocamenti fuori ruolo presso i predetti organi.

In merito, poi, alla figura dei magistrati distrettuali, sottolinea come si tratti di una soluzione di grande utilità pratica e, a differenza di quanto prospettato dal relatore, ritiene che si tratterà di una destinazione molto ambita in quanto è probabile che ad essa non si accompagnerà un eccessivo carico di lavoro. In particolare sottolinea comunque la necessità di introdurre disposizioni che, con specifico riferimento ai procedimenti penali, stabiliscano che, qualora un certo magistrato distrettuale abbia iniziato un determinato procedimento, lo stesso debba poi seguirlo anche se è successivamente venuta meno l'assenza dal servizio di altro magistrato che aveva reso necessaria la sostituzione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PINTO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per domani, giovedì 11 maggio alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

291^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,05.**PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri sui recenti sviluppi della situazione nel Corno d'Africa e in Africa australe e svolgimento di connesse interrogazioni**

Il presidente MIGONE avverte che il rappresentante del Governo svolgerà le previste comunicazioni sulla situazione nel Corno d'Africa e in Africa australe e, contestualmente, risponderà alle tre interrogazioni all'ordine del giorno, riguardanti gli sviluppi della crisi in Sierra Leone.

Il sottosegretario SERRI segnala anzitutto il rischio che l'aggravarsi dei conflitti in Africa crei un clima di disimpegno e di sfiducia nel ruolo dell'ONU. Ritiene invece indispensabile sostenere fino in fondo le Nazioni Unite nelle azioni per la pacificazione, negli interventi di emergenza e nell'aiuto allo sviluppo.

Si sofferma poi sulla situazione nello Zimbabwe, ove l'occupazione delle aziende agricole di proprietà dei bianchi avviene nel contesto di un logoramento politico del governo di Mugabe, sconfitto nel *referendum* del 13 febbraio scorso sulla riforma costituzionale. Di fronte alla perdita di consenso, che lo induce a guardare con preoccupazione alle prossime elezioni politiche, Robert Mugabe ha giocato la carta del recupero delle terre occupate un tempo dai coloni, attribuendo l'onere dell'indennizzo all'ex potenza coloniale britannica, come era in qualche modo previsto dagli accordi di indipendenza del 1979.

Peraltro nell'incontro che ha avuto luogo a Londra il 27 aprile tra il ministro Cook e una delegazione dello Zimbabwe, le parti hanno conve-

nuto di riaprire i negoziati e il Regno Unito si è mostrato disponibile a finanziare l'acquisto di 118 fattorie, a condizione che sia ristabilito il rispetto della legge e che vengano tenute libere elezioni. In ambito comunitario il governo di Londra ha prospettato la possibilità di sospendere in tutto o in parte gli aiuti allo Zimbabwe, ricorrendo all'articolo 366-bis della Convenzione di Lomè, soprattutto nel caso in cui agli osservatori elettorali non sia consentito di monitorare con le dovute garanzie lo svolgimento delle elezioni.

I *leaders* africani, dal canto loro, cercano di favorire una soluzione negoziata della crisi offrendo i loro buoni uffici, ma non sono insensibili alla richiesta di solidarietà del presidente dello Zimbabwe, in nome della sovranità nazionale e contro le ingerenze delle *ex* potenze coloniali. L'Unione Europea intende dunque gestire la crisi in modo tale da evitare che l'occupazione delle fattorie si trasformi in una contrapposizione euro-africana.

Passando poi alla situazione in Sierra Leone – oggetto delle interrogazioni nn. 3-03647, 3-03649, 3-03651 – il Sottosegretario ricorda che in quel paese è stata inviata una forza di pace dell'ONU (UNAMSIL) composta da truppe di paesi africani e asiatici, con il compito di garantire l'effettiva attuazione degli accordi di Lomè del 7 luglio scorso. Peraltro il mandato del Consiglio di Sicurezza limita l'azione del contingente alle attività di monitoraggio e di difesa personale, escludendo l'impiego diretto della forza nei confronti di quanti violano gli impegni sottoscritti. A partire dai primi giorni di maggio i ribelli appartenenti al RUF, che si erano già rifiutati di consegnare le armi, hanno attaccato il contingente delle Nazioni Unite, catturando un consistente numero di caschi blu, anche se tale circostanza è negata dal *leader* del RUF Sankoh.

Dopo la ferma condanna da parte del Consiglio di Sicurezza e dell'Unione Europea, è stato anche convocato un vertice della Comunità degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) per coordinare l'azione dei paesi della regione e la loro eventuale partecipazione a interventi militari. Il Regno Unito ha inviato unità navali e un corpo di 500 paracadutisti che, su richiesta del governo di Freetown, hanno assunto il controllo dell'aeroporto per consentire la partenza degli stranieri. È stata anche offerta collaborazione per l'evacuazione degli italiani, ma già il 7 maggio l'ambasciatore d'Italia ad Abidjan, accreditato anche in Sierra Leone, aveva provveduto a trasferire a Conakry un gruppo di 21 religiosi e civili, con un aereo privato appositamente noleggiato.

È previsto l'arrivo di rinforzi militari dal Regno Unito e dalla Nigeria, con il sostegno logistico degli Stati Uniti, e non è escluso che entrambi i contingenti possano essere successivamente integrati nelle forze delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell'ONU sta intanto operando per rafforzare l'UNAMSIL ed estenderne il mandato. Da parte italiana si ritiene essenziale evitare il fallimento dell'azione dell'ONU, che ne minerebbe la credibilità proprio nel momento in cui si accinge a inviare una forza di pace in Congo, per una missione di ben altra portata. Per quel che riguarda il controllo delle aree diamantifere, sarebbe senz'altro auspi-

cabile che esse vengano poste sotto l'autorità delle Nazioni Unite, purchè il Consiglio di Sicurezza decida di aumentare la consistenza della forza di pace e le sue capacità militari.

Il sottosegretario Serri illustra poi gli sviluppi della situazione nella regione dei Grandi Laghi, ricordando che la Repubblica democratica del Congo continua ad essere divisa in due parti, quella orientale sotto il controllo delle forze ribelli sostenute dal Ruanda e dall'Uganda, quella occidentale sotto il controllo dell'esercito nazionale sostenuto dallo Zimbabwe, dall'Angola e dalla Namibia. I sette paesi implicati nel conflitto e i tre principali gruppi ribelli firmarono nell'estate scorsa a Lusaka un accordo di «cessate il fuoco» che non è stato mai completamente rispettato; tuttavia l'8 aprile scorso è stato sottoscritto da tutte le parti a Kampala un accordo che prevede il ridispiegamento delle forze militari.

Il processo di pace procede a rilento, anche per il gran numero di attori politici coinvolti. L'ex presidente della Botswana, Masire, è stato scelto quale mediatore per avviare il dialogo nazionale volto a definire nuovi assetti politici e istituzionali; il Governo italiano ritiene importante che vi sia al suo fianco una presenza della Comunità di S. Egidio, che potrebbe offrire un importante contributo come è già avvenuto in altre crisi africane.

Contemporaneamente il processo di pace in Burundi ha avuto nuovo impulso con la nomina di Nelson Mandela quale mediatore tra il governo e le forze ribelli, dopo la scomparsa di Nyerere. Sono stati recentemente coinvolti nel negoziato i principali gruppi ribelli, i quali si riuniranno tra due settimane a Johannesburg per discutere la possibilità di un «cessate il fuoco».

Nel complesso la comunità internazionale mostra un maggiore impegno per risolvere i conflitti che da alcuni anni dilanano l'Africa australe. Un ruolo decisivo dovrà essere svolto dalla forza di pace delle Nazioni Unite nel Congo (MONUC), a cui è stato affidato in una prima fase un compito di mero monitoraggio della tregua (risoluzione n. 1258 del Consiglio di Sicurezza) e successivamente il mandato di favorire il ritiro delle forze straniere, facilitare l'assistenza umanitaria e controllare il rispetto dei diritti umani (risoluzione n. 1291), con l'invio previsto di un contingente di oltre 5.000 militari e 500 osservatori.

La terza fase, per la quale non esistono ancora le condizioni, dovrebbe assicurare la presenza di una forza militare in grado di provvedere al disarmo dei belligeranti. Recentemente la Nigeria e il Sud Africa hanno messo a disposizione dell'ONU contingenti militari la cui presenza è stata accettata dal presidente congolese Laurent Kabila, anche se restano riserve da parte del suo alleato angolano nei confronti del governo di Pretoria. Un elemento negativo è costituito invece dai nuovi scontri armati verificatisi il 5 maggio scorso a Kisangani tra le forze dell'Uganda e del Ruanda, alleate ma divise da approcci differenti al processo negoziale. È stato però raggiunto un accordo, con la mediazione di una missione del Consiglio di Sicurezza guidata dall'ambasciatore Holbrooke, in base al quale le forze

dei due paesi cederebbero il controllo di Kisangani alla forza di pace dell'ONU.

Il segretario generale Kofi Annan ha chiesto all'Italia un appoggio logistico nel campo del trasporto aereo e del pattugliamento fluviale. Inoltre il Governo ha concesso contributi finanziari attraverso l'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) per sostenere il processo di pace e il dialogo nazionale, nonché importanti aiuti in campo umanitario e alimentare.

Il sottosegretario Serri riferisce infine sugli ultimi sviluppi della mediazione condotta dall'OUA – con il sostegno degli Stati Uniti e dell'Unione europea – per trovare una soluzione politica al conflitto tra Etiopia ed Eritrea, ricordando che l'Italia ha attualmente un ruolo di particolare responsabilità, poiché egli stesso ha l'incarico di rappresentante speciale della presidenza dell'Unione Europea, con il mandato di coadiuvare l'azione dell'OUA.

Purtroppo i colloqui paralleli che la presidenza algerina dell'OUA ha promosso dal 30 aprile al 5 maggio – definiti *proximity talks* poiché le due parti non dialogano direttamente – non hanno ottenuto alcun risultato perché i contendenti, pur accettando i contenuti sostanziali dell'intesa, si sono attestati su approcci metodologici inconciliabili. Infatti l'Eritrea ha sostenuto che ogni discussione dev'essere preceduta dalla firma dell'Accordo quadro proposto dall'OUA nel novembre 1998 e dalle «Modalità di attuazione» approvate dal vertice di Algeri del luglio scorso. Viceversa la delegazione etiopica ha affermato che non può esservi la firma dei documenti e la formale cessazione delle ostilità, senza una contestuale intesa sui «Dispositivi tecnici» per l'attuazione dei due accordi predetti.

I colloqui di Algeri si sono conclusi con una dichiarazione della presidenza dell'OUA che fa stato del cammino del negoziato e fa appello alle parti perché continuino i colloqui indiretti per concordare le concrete condizioni di applicazione degli accordi. Il testo di tale dichiarazione è stato trasmesso al Consiglio di Sicurezza in vista della presentazione di una proposta di risoluzione, che dovrebbe invitare i due paesi ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi operazione militare e a iniziare immediatamente seri negoziati, senza precondizioni, sulla base della dichiarazione della presidenza dell'OUA. In questi giorni è in corso una missione ad Addis Abeba e ad Asmara dei rappresentanti del Consiglio di Sicurezza, guidati dall'ambasciatore Holbrooke, che stanno cercando di rimuovere gli ostacoli a una ripresa della trattativa.

In conclusione, il Sottosegretario ricorda gli sforzi che l'Italia sta compiendo, assieme all'Unione Europea e al Programma Alimentare Mondiale, per far fronte alla grave carestia in Etiopia mediante l'invio di cospicui aiuti umanitari con un ponte aereo su Nairobi. A tal riguardo, sottolinea che da parte italiana ed europea s'intende mantenere la gestione dell'emergenza umanitaria nettamente separata dal conflitto tra Etiopia ed Eritrea, rifiutando qualsiasi uso strumentale della carestia.

Il presidente MIGONE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che il dibattito sulle comunicazioni del Governo e la replica degli interroganti sono rinviati ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

262^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(4336) Misure in materia fiscale

(Nuovo parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sugli emendamenti in materia di utilizzo delle risorse autorizzate dal decreto legge n. 691 del 1994 a favore delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 (3.0.25, 3.0.27, 3.0.30, 3.0.31, 4.0.15 e 4.0.16), la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Successivamente si è convenuto di effettuare un riesame dei predetti emendamenti in ragione del fatto che appare opportuno acquisire ulteriori informazioni dal Tesoro – con particolare riguardo alle disposizioni di carattere interpretativo – sui profili attuativi della normativa in questione e, conseguentemente, sulla situazione effettiva dell'utilizzo delle risorse.

Il sottosegretario MORGANDO, nel riconfermare l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 3.0.25, 3.0.27 e 3.0.30, fa presente che gli emendamenti 3.0.31, 4.0.15 e 4.0.16 mirano in sostanza ad introdurre la possibilità per le imprese che intendono rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività e che abbiano fruito dei finanziamenti del decreto legge n. 691 del 1994, di accedere ai nuovi finanziamenti con contestuale estinzione di quelli precedenti; di conseguenza, possono estendersi a tale fattispecie le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 16-quin-

quies, del decreto legge n. 646 del 1994, data la sostanziale identità, per natura e scopo, dei finanziamenti predetti.

Il relatore FERRANTE propone, a parziale revisione del parere già reso, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 3.0.31, 4.0.15 e 4.0.16.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

349^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1614) AGOSTINI ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra.*

(2964) VEGAS ed altri. – *Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra*

(4285) BONATESTA ed altri – *Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente GUERZONI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati, riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il senatore VEGAS illustra congiuntamente tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario, da intendersi sottoscritti anche dal senatore Bonatesta, facendo presente che l'emendamento 1.1 è finalizzato ad elevare la misura dell'assegno di superinvalidità ed è rivolto essenzialmente alle vedove dei grandi invalidi di guerra, mentre l'emendamento 2.1, – collegato al primo emendamento – si rivolge all'intera platea dei pensionati di guerra. Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, invece, prevedono, rispettivamente

una razionalizzazione delle disposizioni concernenti l'assegno aggiuntivo di superinvalidità e la attribuzione di una indennità ai superinvalidi in sostituzione dell'accompagnamento svolto da parte di militari di leva che potrebbe venire meno all'atto della riforma del servizio militare di leva.

Il senatore MONTAGNA illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, il primo dei quali soppressivo dell'articolo 3 del testo unificato, dovendosi ritenere più adeguata alle condizioni attuali la vigente normativa; in subordine, l'emendamento 3.2, modifica la disciplina vigente della valutazione del danno anatomico-funzionale.

Il sottosegretario SOLAROLI illustra l'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo 5, facendo presente che le disposizioni relative alle procedure giudiziarie in materia di pensionistica di guerra davanti alla Corte dei conti sono già state inserite nel disegno di legge di riforma della giustizia amministrativa in corso di approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il relatore STANISCIA, pur condividendo nel merito alcune delle proposte emendative illustrate dal senatore Vegas, richiama l'attenzione sui vincoli di bilancio e sull'assenza di una adeguata copertura delle stesse. Egli esprime parere contrario su tutti gli emendamenti tranne che sull'emendamento 3.1, sul quale si rimette al Governo, e sull'emendamento 5.1, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario SOLAROLI condivide il rilievo della questione posta dall'emendamento 1.1 e dichiara la disponibilità del Governo ad affrontarne gli aspetti finanziari nella predisposizione dei documenti di bilancio per il 2001. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno sul quale preannuncia il parere favorevole del Governo. Egli esprime, poi parere contrario sull'emendamento 2.1, che appare, tra l'altro, peggiorativo della normativa esistente, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1. A proposito dell'articolo 3 del testo unificato, infatti, egli ritiene preferibile non modificare l'attuale disciplina. Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.0.2, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1, del quale condivide la finalità di razionalizzazione.

Il presidente GUERZONI facendo presente che non sono ancora pervenuti i richiesti pareri sugli emendamenti, rinvia il voto sugli stessi e sul testo unificato alla prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GUERZONI avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani mattina non avrà più luogo, mentre l'orario di inizio della seduta pomeridiana è anticipato alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1614, 2964 e 4285**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Miglioramenti all'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra e all'assegno di maggiorazione spettante alle vedove e agli orfani dei caduti)*. – 1. La misura dell'assegno supplementare previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è elevata dal 1° gennaio 2000 al 53 per cento dell'assegno di super invalidità, contemplato dalla tabella "E" o riferito a detta tabella "E" di cui in vita ha usufruito il grande invalido.

2. L'importo in atto dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del citato Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, è aumentato, con decorrenza 1° gennaio 2001 di lire 72.000 annue».

1.1

VEGAS, BONATESTA

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1° agosto 2000».

2.1

VEGAS, BONATESTA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 AGOSTINI, MONTAGNA, MUNDI, CASTELLANI Pierluigi, VEGAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. La lettera *m*) dei "Criteri per l'applicazione delle Tabelle A B ed E" allegati al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, introdotta dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 261, va applicata valutando in ogni caso nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale, le infermità, anche se di eziologia diversa, che si sono instaurate successivamente sullo stesso organo o apparato già colpito da invalidità le quali abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra».

3.2 AGOSTINI, MONTAGNA, MUNDI, CASTELLANI Pierluigi, VEGAS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assegno aggiuntivo della superinvalidità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e alla lettera "A-bis), numeri 1) e 2), della Tabella E annessa al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno aggiuntivo di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del citato Testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 all'assegno aggiuntivo di superinvalidità di cui al comma 1 spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno aggiuntivo di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

3.0.1

VEGAS, BONATESTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con decorrenza 1° gennaio 2000 ai grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2; e alla lettera "A-bis), numeri 1) e 2), della Tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposto un assegno aggiuntivo della superinvalidità, non reversibile, in sostituzione e di misura pari alla somma degli assegni di integrazione di cui al comma 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La misura dell'assegno aggiuntivo della superinvalidità di cui al precedente comma spettante ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 è aumentata dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva ivi prevista. Analogamente la misura di detto assegno spettante ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 422 è aumentata dell'importo delle integrazioni ivi previste.

3. L'assegno aggiuntivo della superinvalidità previsto dal presente articolo usufruisce dell'adeguamento di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342».

3.0.2

VEGAS, AGOSTINI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL GOVERNO

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

417^a seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***OSSICINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente «Alienazione e conferimento in concessione e mediante convenzione dei beni immobili appartenenti al demanio artistico e storico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni (n. 661)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Il relatore PAPPALARDO illustra lo schema di regolamento in titolo, attuativo dell'articolo 32 della legge n. 448 del 1998. Lo schema indica preliminarmente i beni immobili demaniali di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, per i quali permanga esclusa l'alienabilità (articolo 2). Indi disciplina – per i beni immobili del demanio storico e artistico non sottoposti al predetto regime giuridico, ove appartenenti alle regioni e agli enti locali – il procedimento di individuazione, prevedendo la presentazione al soprintendente regionale, da parte degli enti proprietari, di appositi elenchi (articoli 3-5). L'inserimento del bene negli elenchi e la conferma o integrazione di questi da parte del soprintendente regionale determinano l'alienabilità – previa autorizzazione del medesimo soprintendente – dell'immobile demaniale storico-artistico di proprietà della regione o degli enti locali (articolo 6). Il regime dell'autorizzazione è regolamentato dagli articoli 7 e 8 (con previsione di una procedura semplificata per talune particolari

categorie di beni immobili, espressamente indicate) nonché dagli articoli 9 e 10 per quanto concerne i termini (perentori) e il contenuto dell'autorizzazione. Sono poi disciplinati: le modalità di risoluzione del contratto di alienazione (articolo 11); il diritto di prelazione, esercitabile dal Ministero per i beni e le attività culturali così come da altri enti, territoriali e creditizi (articoli 12 e 13); il conferimento dei beni predetti in concessione ovvero in utilizzazione mediante convenzione (articoli 14-18).

Per i beni immobili demaniali di interesse artistico e storico appartenenti invece allo Stato, opera l'articolo 19, configurante una disciplina che, salvo talune lievi varianti, ricalca quella innanzi tratteggiata per regioni ed enti locali, in ordine così all'alienazione come al conferimento in concessione e convenzione. Seguono infine disposizioni finali e transitorie, volte a disciplinare il regime autorizzatorio all'alienazione nelle more dell'invio degli elenchi da parte degli enti territoriali e della loro approvazione da parte del soprintendente regionale. È poi specificato che le competenze attribuite a quest'ultimo siano svolte dal soprintendente ai beni ambientali ed architettonici, fino all'istituzione delle menzionate soprintendenze regionali.

In sede di commento e valutazione, il relatore formula su due profili talune perplessità o comunque l'invito ad un più analitico approfondimento e vaglio critico, concernenti il primo l'eccessiva lunghezza della procedura di individuazione dei beni di proprietà regionale, provinciale o comunale, il secondo uno specifico aspetto della disciplina prevista circa il diritto di prelazione.

In ordine all'individuazione dei beni immobili del demanio storico e artistico non appartenenti allo Stato, lo schema prescrive che gli enti presentino al soprintendente regionale entro due anni due elenchi (da aggiornare ogni cinque anni), indicanti rispettivamente i beni che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico e gli immobili di proprietà dell'ente realizzati almeno quarantacinque anni prima. Nei successivi tre anni, il soprintendente integra il primo degli elenchi comunicati, inserendovi gli immobili di interesse culturale in quello non ricompresi (ovvero comunica, specularmente, l'assenza di siffatto interesse per beni pur inseriti nell'elenco). Tale procedura si profila – rileva il relatore – come assai poco snella, finendo con l'imporre alle regioni e agli enti locali non già la sola segnalazione dei beni culturali bensì un vero e proprio censimento di tutti i beni immobili di loro proprietà, con un onere in termini burocratici da ritenersi eccessivo e non funzionale. Per questo riguardo, appare auspicabile che agli enti proprietari sia prescritto solo di integrare gli ultimi elenchi prodotti, ove predisposti in conformità delle previsioni della legge n. 1089 del 1939, limitandosi comunque all'indicazione dei beni culturali e non richiedendo la ricognizione dell'intero patrimonio immobiliare. Conseguentemente, il termine previsto per la conclusione del procedimento potrebbe essere abbreviato in misura sensibile.

Riguardo all'altro aspetto innanzi evocato, il dettato dello schema non pare chiarire in modo inequivoco se il diritto di prelazione, là dove esercitato dopo che l'alienazione sia perfezionata, possa intervenire esclu-

sivamente in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante, oppure possa essere esercitato anche al di fuori di tale ipotesi.

Sollecita conclusivamente l'approfondimento di tali questioni, ferma restando una valutazione assai positiva sullo schema di regolamento, il quale si presenta come coerente con i principi e criteri direttivi legislativamente sanciti nonché sufficientemente coordinato con le disposizioni vigenti raccolte nel Testo unico relativo ai beni culturali.

Indi, su proposta del PRESIDENTE (che richiama l'attenzione sulla sospensione dei lavori prevista per la settimana prossima in occasione della tornata referendaria), la Commissione delibera – senza discussione – di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 per l'anno finanziario 2000 (n. 665)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Senza discussione, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, delibera di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

L'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento recante «Conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo» (n. 666)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Senza discussione, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, delibera di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

342^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali, Pecoraro Scanio.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente SCIVOLETTO rivolge parole di benvenuto e di buon lavoro al nuovo ministro delle politiche agricole e forestali onorevole Pecoraro Scanio, con cui ha già avuto modo di collaborare in qualità di Presidente della Commissione Agricoltura, osservando che costituisce indubbiamente una novità, sul piano politico, l'attribuzione ad un esponente del movimento dei Verdi della responsabilità politica nella conduzione del Dicastero. Osserva quindi che, ancorché la fase politica attuale rappresenti il periodo terminale della legislatura, pur tuttavia le indicazioni programmatiche che il Ministro vorrà fornire alla Commissione per meglio delineare

il programma di Governo per il settore primario e della pesca non potranno che rivestire grandissimo interesse per la Commissione. Esprime infine parole di apprezzamento per l'opera svolta a favore del settore primario, in ambito nazionale ed europeo, dal precedente ministro Paolo De Castro.

Il ministro PECORARO SCANIO, dopo aver rivolto parole di saluto ai componenti della Commissione agricoltura, rileva preliminarmente che l'audizione odierna, oltre ad offrire una sede per la esposizione delle linee programmatiche relative al Dicastero da lui retto, costituisce anche un'utile occasione per acquisire, attraverso il successivo dibattito, il panorama dei quesiti e delle osservazioni che emergeranno dai successivi interventi, cui intende fornire esaurienti risposte. Nel rilevare che le linee di programma del Governo per il settore primario tengono necessariamente conto che si opererà nell'ultima parte della legislatura, ritiene che, proprio in quanto Ministro politico e non tecnico, sia opportuno concentrare l'azione di Governo su un elenco di iniziative fattibili e realizzabili in tempi ragionevoli. Sottolinea altresì che l'azione a favore del rilancio della politica agricola delle foreste, della pesca e dell'alimentazione, è da ricondurre all'impegno assunto dal Governo nel suo complesso all'atto del conferimento della fiducia, così come emerso, non solo nell'esposizione preliminare del Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati, ma anche dagli stessi espliciti riferimenti al settore primario, contenuti nella replica del presidente Amato, al termine del dibattito sulla fiducia svoltosi al Senato. A riguardo, nel richiamarsi a tali linee programmatiche, ricorda ulteriormente l'impegno per promuovere la prima legge di orientamento per l'agricoltura e per la pesca, per agevolare l'ammodernamento delle strutture, la qualità delle produzioni, il miglioramento delle capacità concorrenziali e della competitività del settore primario, favorendo il rinnovamento strutturale e generazionale. In particolare fa riferimento all'esigenza di riportare nelle medie europee i costi di produzione e burocratici del comparto primario, difendendo con forza i prodotti mediterranei, nel quadro di un'azione di riequilibrio fra prodotti continentali e prodotti mediterranei. Assicura quindi pieno impegno per promuovere la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini, attraverso l'adozione di criteri adeguati nel campo delle sperimentazioni transgeniche, e per promuovere l'agricoltura di qualità, l'etichettatura di processo, il benessere animale; in particolare si sofferma sulla esigenza di un equilibrato rapporto fra agricoltura e ambiente, che tenga conto della funzione svolta dal settore primario in termini di presidio del territorio e richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di sviluppare una adeguata politica forestale (che tenga conto di come un terzo del Paese sia territorio boschivo). Assicura altresì estrema attenzione nei confronti della politica della pesca, che costituisce un comparto strategico e osserva che più opportunamente la stessa denominazione del Ministero avrebbe dovuto fare più esplicito riferimento alle competenze in materia, per le quali il Ministro è chiamato a svolgere un ruolo primario in ambito europeo.

Il ministro Pecoraro Scanio fa quindi riferimento alle priorità e agli obiettivi che verranno enucleati e precisati nel Documento di programmazione agroalimentare che, in attuazione dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, accompagnerà il nuovo DPEF, precisando che la politica governativa punterà a migliorare le condizioni di competitività del sistema agroalimentare nazionale nel suo complesso, in particolare attraverso iniziative che favoriscano il ricambio generazionale, rafforzino l'imprenditorialità giovanile e riqualifichino le strutture aziendali; l'azione di governo sarà altresì indirizzata allo sviluppo degli strumenti finanziari e fiscali per la competitività dell'impresa agricola, alla promozione di una politica per la qualità e la valorizzazione della tipicità (con adeguate innovazioni negli strumenti di internazionalizzazione e nelle strategie di *marketing*), alla salvaguardia del territorio, al mantenimento e alla crescita dell'occupazione agricola e rurale, al fine di tenere conto del ruolo svolto dalle imprese agricole nella tutela del territorio e del paesaggio.

Il ministro Pecoraro Scanio fa quindi riferimento alle priorità nell'azione di governo in sede comunitaria e internazionale, richiamando gli obiettivi, già preannunciati, relativi alla tutela dei prodotti mediterranei, della sicurezza alimentare e della salute dei cittadini, soffermandosi in particolare sull'esigenza della difesa del patrimonio alimentare nazionale dalle minacce rappresentate dalle contraffazioni e, in alcuni casi, anche da azioni di pirateria commerciale che colpiscono, in modo non più tollerabile, le produzioni di qualità. Si sofferma poi sulla problematica relativa agli organismi geneticamente modificati, osservando che non si tratta di affrontare tale complessa tematica sotto un profilo ideologico quanto sotto un profilo più complessivo e anche economico, identificando con chiarezza quale sia l'obiettivo che il Sistema Italia deve perseguire nel nuovo mercato globale: appare evidente che l'interesse nazionale non può che consistere nel favorire l'identificazione delle produzioni nazionali come produzioni naturali, collegate ad una origine territoriale (su tale linea si muovono già i documenti di indirizzo e conoscitivi approvati da entrambi i rami del Parlamento relativamente al settore delle biotecnologie). Al fine di promuovere l'interesse nazionale e la conoscenza dei prodotti nazionali quali prodotti naturali, ritiene che vada meglio utilizzata la rete delle rappresentanze italiane all'estero, sia attraverso l'attivazione della innovazione degli addetti agricoli all'estero (questione per la quale assicura uno specifico impegno) sia per un più pieno coinvolgimento delle stesse sedi italiane all'estero nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali, tenuto conto che il Sistema Italia non può che puntare sulla qualità, al fine di competere adeguatamente nel mercato globale. In particolare precisa che, in sede comunitaria, l'azione italiana si concentrerà sul tema della sicurezza alimentare, che ha trovato un momento di sintesi nel recente Libro bianco comunitario prodotto sulla materia, questione cui va assegnata prioritaria importanza, assicurando l'impegno dell'Italia a candidarsi e ad operare per essere la sede della nuova Agenzia europea della sicurezza alimentare, precisando di avere già previsto un incontro, a

Strasburgo, con tutti i parlamentari italiani, al fine di intessere stretti rapporti di collaborazione.

In relazione al cosiddetto «Pacchetto mediterraneo», il ministro Pecorearo Scanio richiama l'impegno, in relazione alla riforma dell'OCM riso, a restituire al settore la preferenza comunitaria (vanificata dopo gli accordi dell'*Uruguay Round* del 1994), precisando le condizioni cui dovrà ottemperare la proposta di riforma in discussione. In relazione alla situazione del mercato agrumicolo, nel ricordare che l'attuale regime di aiuto non assicura certezza di reddito ai produttori (indebolendone la posizione nei confronti della parte industriale) e presenta una eccessiva onerosità amministrativa, assicura l'impegno per fornire a tale importante settore risposte tempestive ed urgenti; in relazione al settore dell'ortofrutta (per il quale la vigente normativa prevede il cofinanziamento comunitario dei programmi operativi presentati dalle organizzazioni dei produttori), si sofferma sull'esigenza di migliorare il funzionamento e rafforzare il ruolo di tali organismi, precisando che l'Italia si impegnerà per modificare i meccanismi relativi ai cofinanziamenti, anche al fine di consentire che gli stanziamenti di bilancio a favore di tale settore vengano interamente utilizzati; per quel che riguarda il settore del pomodoro (per il quale l'attuale OCM prevede regimi di quote allocate presso le imprese di trasformazione), ricorda la modifica chiesta dall'Italia per il superamento del regime delle quote (posizione che investe anche altri importanti settori, quali il settore lattiero-caseario).

Si sofferma quindi sui problemi posti dall'ampliamento dell'Unione europea, assicurando impegno e attenzione verso quei settori che potranno versare in condizioni di difficoltà e richiama i problemi del bilancio comunitario insorti a seguito della necessità di reperire risorse per la ricostruzione dei Balcani, al fine di evitare il rischio che siano sottratte dal bilancio agricolo proprio le risorse necessarie a completare la riforma della PAC, in particolare relativamente alle produzioni mediterranee. Richiama poi le tematiche relative al nuovo negoziato del WTO, che dovrà comunque consentire il rispetto del principio di riequilibrio fra varie produzioni, sottolineando altresì l'esigenza di una trattazione paritaria anche delle cosiddette questioni non commerciali, legate alla qualità dei prodotti agricoli e alla sicurezza alimentare, in particolare tutelando l'interesse nazionale per la difesa del vasto patrimonio rappresentato dalle denominazioni di origine e dalle specificità.

Il Ministro passa quindi a precisare le priorità dell'azione di governo in ambito nazionale, richiamando gli obiettivi già precisati all'inizio del suo intervento (a favore dell'agricoltura di qualità, dell'etichettatura di processo, del benessere animale, per promuovere uno sviluppo sostenibile, attraverso l'innovazione e il risparmio energetico e creando nuove opportunità di lavoro).

Nel campo delle emergenze assicura impegno per risolvere il problema della crisi aviaria, precisando l'ordine di risorse finanziarie preordinato per il nuovo disegno di legge governativo *in itinere* (pari a circa 465 miliardi) e sottolineando che si è fatto già promotore di una modifica che

finalizzi le risorse da erogare anche alla condizione dell'ammodernamento e dell'adeguamento delle strutture di allevamento alle normative comunitarie in materia di benessere animale. Richiamato l'impegno già esplicitato a favore del settore degli agrumi, ricorda che è in corso di predisposizione un decreto legislativo per il settore vitivinicolo che dovrebbe consentire, in una logica di trasparenza e di chiarezza, di chiudere la vertenza in corso attraverso forme di sanatoria che implicino però costi tollerabili dal settore.

Ricorda quindi l'importanza di consentire il varo della legge di orientamento e di modernizzazione del settore, tanto attesa dal mondo agricolo e di completare il sentiero delle riforme istituzionali (con la implementazione della riforma del MIPAF, dell'AGEA, degli Enti collegati e l'opera di semplificazione amministrativa).

Relativamente alle vicende del riordino del Corpo forestale, ribadisce che occorre poter disporre di una forza di polizia, capillarmente diffusa sul territorio, specializzata nel controllo ambientale e degli spazi rurali, nel controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione nonché delle Convenzioni internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna, oltretutto nei compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile e per la difesa del suolo: a tal fine ritiene sia necessario contemperare l'esigenza di assicurare l'unità funzionale e operativa del Corpo forestale dello Stato come Corpo tecnico multifunzionale, in grado di mobilitarsi per le funzioni di pronto intervento su tutto il territorio nazionale con l'impiego da parte delle regioni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, così come indicato dal Parlamento. A tale riguardo ritiene importante che il Parlamento possa riappropriarsi pienamente del proprio ruolo legislativo (evitando che siano adottati atti di preminente competenza dell'Esecutivo) tenuto conto che il dibattito su tale questione è già iniziato presso questo ramo del Parlamento proprio nella Commissione agricoltura. Richiama quindi l'impegno, già indicato, a favore della valorizzazione dei prodotti, della tutela del consumatore e della salvaguardia dell'ambiente, nonché in materia di biodiversità, da valorizzare e difendere attraverso iniziative specifiche; ribadisce l'esigenza di rilanciare la pianificazione forestale (questione della quale si è recentemente occupato anche il CNEL) promuovendo l'adozione di modifiche legislative volte anche a prevedere incentivi e detrazioni fiscali per il settore e per incrementare il patrimonio boschivo di un paese, quale l'Italia che, pur essendo ricco di un così vasto patrimonio boschivo, non è però dotato di una vera politica forestale: in particolare occorre tenere conto che iniziative in tale senso potranno consentire non solo di rafforzare il comparto nazionale dell'industria del legno ma anche di rimuovere i problemi posti dai disboscamenti selvaggi e consentire di ottemperare ai parametri previsti dai Protocolli di Kyoto, promuovendo una politica a favore della montagna, la creazione di aziende agroambientali e anche lo sviluppo dello stesso settore vivaistico.

Dopo essersi soffermato sui vari tipi di interventi volti a migliorare la competitività delle imprese (con riferimento in particolare ai nuovi pro-

grammi operativi regionali e di sviluppo rurale, all'attuazione del decreto legislativo n. 173 del 1998 in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e agli strumenti della programmazione negoziata, nell'ambito dei quali va dato maggiore rilievo al comparto agricolo), il ministro Pecoraro Scanio si sofferma sui piani di settore già presentati, relativi al comparto dell'ortofrutta, olivicolo, floricolo e ovino-caprino. Passa quindi ad esaminare le tematiche relative alla pesca e all'acquacoltura, ricordando le caratteristiche della nuova organizzazione comune dei mercati, le azioni strutturali previste per il periodo 2000-2006, il programma di orientamento per la flotta, la questione relativa al contingente «tonno rosso», la prossima approvazione del VI Piano triennale, il tenore del disegno di legge recante modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963 (all'esame del Senato); si sofferma infine sulle varie iniziative legislative *in itinere*, fra cui vanno individuate quelle su cui concentrare l'attenzione parlamentare al fine di consentirne il tempestivo varo in via legislativa (richiamando fra le altre quelle relative all'allevamento degli animali da pelliccia, al bracconaggio, al riassetto istituzionale) e precisando, conclusivamente, che l'azione del Governo sarà concentrata non solo sul piano dell'intervento legislativo ma anche su quello dell'azione amministrativa, in un rapporto di proficua collaborazione con il Legislativo.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il ministro Pecoraro Scanio per l'ampia ed articolata esposizione in cui è emerso come le tematiche nazionali e comunitarie, nonché i problemi contingenti e strategici del settore siano strettamente correlati e richiedano risposte integrate.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore BARRILE, nell'associarsi alle parole di benvenuto rivolte al nuovo Ministro, si sofferma sulle tematiche relative al settore della pesca, che rappresenta un comparto di estrema importanza per l'economia nazionale, dichiarando di condividere l'esigenza, prospettata dal Ministro, di selezionare quelle questioni che presentano un alto grado di fattibilità, al fine di dare risposte immediate ad alcuni nodi fondamentali. Segnala in particolare l'esigenza di uno sforzo comune da parte dell'Esecutivo e del Legislativo, per favorire l'imprenditorialità giovanile in agricoltura e il ricambio generazionale, per modulare adeguatamente le risposte che potrà fornire al settore primario il nuovo strumento della programmazione negoziata, in particolare attraverso un pieno coinvolgimento anche del MIPAF nella valutazione dei criteri e nella elaborazione delle graduatorie per i nuovi patti: in particolare propone di valorizzare un criterio aggiuntivo, che tenga conto dell'impatto territoriale dei patti medesimi (al fine di tenere conto di quei territori che non hanno potuto accedere agli strumenti di finanziamento offerti proprio dalla programmazione negoziata) e anche delle implicazioni per il settore della pesca. Fatto infine riferimento all'esigenza di assicurare piena attuazione agli impegni assunti già dal Go-

verno Prodi nei confronti degli organismi della cooperazione nel settore della pesca, richiama l'esigenza di rifinanziare il progetto *Adriamed* e di elaborare una complessiva strategia per il Mediterraneo e per il settore della pesca, al fine di tutelare l'ecosistema marino; richiama infine l'esigenza di velocizzare l'implementazione delle disposizioni relative al «fermo bellico», stante le difficoltà in cui versano le aziende e ribadisce l'esigenza che il Governo assuma precisi impegni per varare i contributi fiscali perequativi per gli aumenti relativi al gasolio da pesca (in relazione alle vicende che hanno contrassegnato l'*iter* di tali disposizioni presso l'altro ramo del Parlamento).

Il senatore Athos DE LUCA richiama l'attenzione della Commissione e del ministro Pecoraro Scanio – cui rivolge parole di benvenuto – sull'importanza rivestita dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (già Istituto nazionale per la nutrizione), ricordando che sarebbe auspicabile un rinnovo di coloro che attualmente rivestono ruoli di responsabilità nell'Ente, tenuto conto della durata della permanenza in tali incarichi, per i quali dovrebbero essere in corso procedure di rinnovo. In particolare segnala poi alla Commissione che lo stesso opuscolo, prodotto dall'Istituto e recante «Linee guida per una sana alimentazione italiana», a suo avviso poco opportunamente, reca la sponsorizzazione di una nota catena di *fast food*, chiedendosi come ciò possa conciliarsi con le funzioni e i compiti dell'Istituto e con una politica a favore della sana alimentazione.

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione del ministro Pecoraro Scanio ad una data da concordare, precisando di avere comunque acquisito la disponibilità del Ministro ad intervenire in Commissione nella settimana successiva alla prossima sospensione dei lavori del Senato.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI E CONVOCAZIONE PER DOMANI, GIOVEDÌ, 11 MAGGIO

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine dell'odierna seduta, non avrà più luogo, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea. Avverte altresì che sarà nuovamente convocato domani, giovedì 11 maggio 2000, alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

313^a Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI propone di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno (disegni di legge nn. 2093, 3361 e 3666 sulla disciplina del *franchising* e affare assegnato recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive). Comunica, altresì, che il senatore Ascutti ha depositato un testo unificato dei predetti disegni di legge in materia di *franchising* a conclusione dei lavori del comitato ristretto.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

451^a seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, considerato che la seduta delle Commissioni riunite 7^a e 11^a si è conclusa oltre l'orario previsto e che è imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone alla Commissione di rinviare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani alle ore 15.

Conviene la Commissione

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

410^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Lucio Ubertini, Fabio Rossi e Leonardo Cascini, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, accompagnati dal professor Franco Siccardi, ed il professore Francesco Di Pace, del consiglio nazionale di Legambiente, accompagnato dai signori Ferdinando Di Mezza e Paolo D'Amore (rispettivamente presidente e componente del direttivo regionale campano della medesima organizzazione ambientalista).

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizioni del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e di Legambiente**

Introdotta dal PRESIDENTE, il professor UBERTINI ricorda innanzitutto come il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche sia stato istituito con il compito di promuovere la ricerca scientifica nel settore delle alluvioni e delle frane, nonché di prestare la propria consulenza tecnica nelle situazioni di emergenza. Il Gruppo è articolato in un centinaio di unità operative, e può avvalersi della collaborazione di un migliaio di ricercatori dislocati su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la frana registrata a Sarno due anni fa, il GNDICI, ed in particolare l'unità operativa costituita presso l'università di Salerno e coordinata dal professor Cascini, è intervenuto con grande impegno e tempestività.

Il professor CASCINI ricorda che l'unità operativa costituita presso l'università di Salerno, il giorno successivo la catastrofe del 5 maggio

1998, è stata incaricata di coordinare gli interventi di emergenza. Nel giro di soli undici giorni l'unità ha provveduto alla perimetrazione delle aree a rischio residuo ed alla fissazione delle soglie pluviometriche di allarme. Subito dopo, sulla base di alcune ordinanze del Ministero dell'interno, sono state messe a punto le linee guida relative agli interventi per la salvaguardia dei cinque comuni colpiti dalle colate di fango del 5 maggio, avviando l'approfondimento per la mappatura del rischio delle altre aree della Campania. A tale opera hanno collaborato circa 300 studiosi provenienti da tutta Italia. Nei mesi successivi si è quindi potuto accertare come ben 212 comuni, per una superficie complessiva pari ad un quarto di quella di tutta la Campania, siano a rischio di frane. Ed in effetti, gli eventi franosi accaduti negli ultimi due anni si sono tutti verificati in aree incluse tra quelle cui si è fatto riferimento. In particolare, la penisola sorrentina e la Costiera amalfitana appaiono a rischio assai elevato, tenendo anche conto che già in passato si sono verificati eventi calamitosi di notevole portata.

Tornando alle misure adottate a cura dell'unità operativa del GNDCI, è stato istituito un presidio territoriale che, nei cinque comuni colpiti dagli eventi del 5 maggio 1998 si avvale di venti tecnici. Nel ultimi due anni è stato possibile mettere a punto una produzione cartografica di pregio che ha consentito di evitare lo sfollamento delle popolazioni nei due casi in cui le soglie pluviometriche di allarme sono state superate.

È interessante notare come il comune che non ha registrato le forti perdite di vite umane che hanno invece colpito gli altri quattro comuni della Campania due anni fa sia quello di Quindici, ove la popolazione conservava la memoria storica di altri gravi eventi calamitosi registrati in passato. In generale, comunque, la causa d'innescò delle colate di fango è legata essenzialmente alle piogge che hanno insistito sulla zona non soltanto nelle ultime ore, ma anche nelle settimane e nei mesi precedenti, determinando la saturazione dal basso delle coltri.

Il professor ROSSI richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla tempestività e sull'efficacia degli interventi effettuati, rilevando come per la prima volta si sia posto l'accento sugli aspetti attinenti all'organizzazione sociale. Quanto alle perdite di vite umane registrate due anni fa, i 161 morti sono purtroppo la conseguenza del fallimento del sistema locale di protezione civile anche se, va detto con chiarezza, tutti quanti – compresi esperti assai qualificati – sono stati colti di sorpresa dal distacco delle frane. Ad ogni modo, si è scelto di non effettuare interventi di portata eccessivamente ampia, badando soprattutto a consolidare gli alvei, realizzando un sistema di briglie ravvicinate e di piccole dimensioni atte a controllare eventuali nuovi fenomeni franosi.

Il senatore MAGGI osserva a questo punto che sarebbe necessario chiarire se le amministrazioni comunali interessate dagli eventi di due anni fa avessero rilasciato concessioni edilizie relative ad aree a rischio elevato.

Il professor SICCARDI fa presente al riguardo che la comunità scientifica ha, nei fatti, svolto una funzione di supplenza nei confronti delle strutture pubbliche di gestione del territorio.

Il signor D'AMORE, del direttivo regionale campano di Legambiente, osserva come le amministrazioni dei comuni localizzati nelle aree a rischio siano costantemente sottoposti a notevoli pressioni da parte dei cittadini, i quali fanno di tutto per poter continuare a costruire. Il problema è che si continua a far riferimento a piani regolatori che risalgono a decenni fa e che sono ormai del tutto superati; così, ad esempio, il piano regolatore di Nocera Inferiore non è stato aggiornato dopo il 1986, allorché si prevedeva la costruzione di abitazioni per 71.000 abitanti: oggi, che gli abitanti sono soltanto 49.000, si continua però a costruire sulla base degli strumenti urbanistici di 15 anni fa. Vi è poi la piaga degli abbattimenti mai eseguiti delle costruzioni abusive: si pensi che a Scafati, su oltre 1.000 decreti di abbattimento, non ne è stato eseguito nessuno. In generale, nelle aree a rischio già colpite dagli eventi del 5 maggio 1998, sono in corso di realizzazione decine di opere abusive.

Il signor DI MEZZA, rappresentante della medesima associazione ambientalista, sottolinea innanzitutto l'importanza dei presidi territoriali e della individuazione di soglie di rischio, ribadendo infine l'esigenza di adottare misure capaci di evitare che si continui a costruire nelle zone suscettibili di essere interessate da nuovi eventi franosi.

Il relatore IULIANO, dopo aver ringraziato i docenti dell'università di Salerno ed i rappresentanti di Legambiente per il contributo fornito, fa presente che è intenzione della Commissione predisporre un documento conclusivo, con l'intento di dare utili indicazioni a tutti i comuni della Campania allo scopo di mitigare i rischi derivanti dalle colate rapide di fango che purtroppo, in quella regione, continueranno a registrarsi anche in futuro. Sarebbe utile a questo punto che i componenti del GNDCI chiarissero se è possibile mettere a punto affidabili modelli matematici che consentano di individuare con un accettabile margine di precisione i confini delle aree a rischio.

Il senatore LASAGNA osserva come le gravi conseguenze, in termini di perdita di vite umane, di numerosi eventi alluvionali che hanno colpito l'intero Paese nei decenni scorsi siano da riconnettersi anche all'infausta decisione assunta dal legislatore del 1942, allorché nel codice civile venne inserita la norma che consentiva ai proprietari confinanti con letti dei fiumi ritirati di edificarvi.

Il senatore VELTRI osserva a questo punto come le posizioni della comunità scientifica siano state esplicitate in più occasioni: si pensi, ad esempio, all'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo. Sarebbe utile allora, se i docenti facenti parte del GNDCI potessero fornire alla Commis-

sione ulteriori indicazioni relativamente alla conoscenza dei fenomeni calamitosi in funzione della gestione del territorio, al trasferimento dei dati acquisiti dalla comunità scientifica alle strutture amministrative pubbliche, alla ripartizione ottimale di competenze fra Stato ed enti periferici da una parte e fra Stato e regioni dall'altra.

Dopo che il professor SICCARDI ha ribadito come non sia corretto demandare ai docenti e agli studiosi il compito di organizzare gli interventi – compito che dovrebbe essere direttamente dalle ordinarie strutture amministrative pubbliche – e dopo che il professor ROSSI ha sottolineato come il problema centrale sia oggi rappresentato dalla manutenzione del territorio, il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti

(4188) BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico

(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare

– e petizioni nn. 324 e 652, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti proposti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Posti separatamente ai voti, sono respinti a maggioranza gli emendamenti 2.1 e 2.15.

Su invito del relatore GIOVANELLI, il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 2.16, impegnandosi a ripresentarne i contenuti in sede di esame dell'articolo 13.

La Commissione respinge l'emendamento 2.17; indi accoglie l'emendamento 2.3.

Il senatore VELTRI si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 2.8 laddove il relatore si impegni a garantire l'omogeneità delle relative formulazioni in tutto il testo del disegno di legge n. 4273.

Il sottosegretario CALZOLAIO dichiara che la dizione «apparecchi e dispositivi» all'articolo 2 è da preferire a quella, eccessivamente generica, di «apparecchiature»: infatti una maggiore casistica può rientrare nell'ambito normativo grazie al contenuto testuale approvato dalla Camera, che include (con riferimento alla dizione «dispositivi») apparati caratterizzati da funzionamento autonomo rispetto all'apparecchio (soprattutto quando questo ha struttura fortemente modulare, come accade nella quasi totalità degli impianti di teleradio comunicazioni). Sarebbe anzi opportuno modificare conformemente anche la rubrica dell'articolo 13.

Il senatore MANFREDI ed il senatore MAGGI si dichiarano disponibili a ritirare rispettivamente gli emendamenti 2.19 e 2.8, a condizione che il relatore si impegni ad uniformare le espressioni testuali in tutto il disegno di legge; va infatti rimarcata la diversità esistente tra articolo 2 e articolo 13.

Il presidente GIOVANELLI si impegna a presentare una proposta di coordinamento nel senso richiesto ed annuncia che, non facendosi osservazioni, gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.18 e 2.19 si intendono di conseguenza ritirati.

La Commissione accoglie, con unica votazione, gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.20 e 2.21, di contenuto identico.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 2.14, impegnandosi a riformularlo come emendamento riferito all'articolo 8.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 2 nel testo emendato, si passa all'articolo 3.

Il senatore MANFREDI, espressa nuovamente preferenza per un'inversione tra gli articoli 2 e 3 nella sequenza interna al disegno di legge, illustra gli emendamenti 3.16, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22.

Il presidente GIOVANELLI illustra l'emendamento 3.17, che riformula in un nuovo testo: in esso si dà attuazione alla tripartizione conte-

nuta nell'articolo 1 come emendato, distinguendo tra diritto soggettivo alla salute, principio di precauzione ed obiettivo di miglioramento fin dove consentano le tecnologie.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è convocata per una seduta supplementare domattina alle ore 8,30 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 2.**

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Ambito di applicazione*). – 1. La presente legge si applica al settore elettrico e delle telecomunicazioni e alle rispettive pertinenze. In particolare, la presente legge si applica nel caso di incompatibilità ambientale derivanti da onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ed intensità emesse da:

a) elettrodotti e centrali di energia elettrica presenti sul territorio italiano di qualsiasi classificazione e voltaggio;

b) stazioni di base per telefonia cellulare e radiomobile;

c) apparati per la trasmissione e la ricezione di segnali per telecomunicazione cellulare e satellitare;

d) impianti per l'emittenza radiotelevisiva e radiofonica presenti sul territorio nazionale, incluse, preve le opportune intese internazionali, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano con relativi ambiti extraterritoriali di competenza;

e) impianti civili ed aeroportuali che gestiscono stazioni *radar*, di radio frequenza e radio bussola;

f) stazioni radio-amatoriali, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, solo ed esclusivamente nel caso in cui le onde emesse aumentino del 20 per cento i valori di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla presente legge in quanto sommati agli effetti di radiazioni non ionizzanti emesse da qualsiasi altra fonte elettrica e di telecomunicazioni;

g) apparecchiature elettriche ad uso industriale, commerciale e civile che emettano campi elettromagnetici indotti dannosi alla salute, quali elettrodomestici ad uso domestico e civile;

h) telefoni cellulari e satellitari che operano sulle bande di frequenza di 900 megahertz, 1.800 megahertz, inclusi i *dual band*, e altri apparati di comunicazione derivanti dai telefoni citati anche se con livelli differenti di banda elettronica;

i) apparati elettrici e per telecomunicazioni che usano un intervallo di frequenza compresa tra 0 KHz e 300 gigahertz (Ghz).

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano le definizioni riportate nell'allegato A annesso alla medesima.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

Valore nominale dell'intensità del campo elettrico (E): è espressa in Volt al metro (V/M).

Valore nominale dell'induzione magnetica [$\mu \cdot H$ dove μ = permeabilità magnetica del mezzo (aria, ostacoli naturali o artificiali fissi o mobili)]: è espressa in Henry al metro (h/m). L'unità di misura è il Tesla (t) e suoi sottomultipli.

Campo elettrico, elettromagnetico, onda elettromagnetica e radiazioni non ionizzanti sono variabili nello spazio e nel tempo e connessi fra di loro in modo che non è possibile l'esistenza di uno dei due autonomamente dall'altro. Un caso particolare di campo elettromagnetico è l'onda elettromagnetica per la quale possono essere definiti direzione di propagazione, periodo e frequenza. Per le onde elettromagnetiche fino alla frequenza di 300 GHz si usa anche la dizione «radiazioni non ionizzanti».

La frequenza (f): è il numero di oscillazioni o di cicli compiuto da una grandezza periodica nell'unità di tempo. La frequenza, se l'unità di tempo è il secondo, si esprime in hertz (Hz); l'inverso della frequenza è il periodo $T=1/f$. La frequenza della corrente elettrica domestica in Europa è 50 Hz a 220 Volts (negli Stati Uniti d'America è 60 Hz).

Densità di potenza (s): è la potenza che fluisce attraverso l'unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda elettromagnetica. Per potenza si intende energia erogata o assorbita nell'unità di tempo. Se l'unità di misura dell'energia è Joule (J), l'unità di misura della potenza è il watt (W) pari a 1 Joule al secondo. La densità di potenza si esprime in Watt per metro quadrato (W/m²).

I campi elettrici e magnetici statici di bassa frequenza: sono i campi elettrici e magnetici le cui frequenze sono comprese tra 0 (campi statici) e 10 kHz (campi di bassa frequenza); in tale intervallo o banda cade la frequenza di 50 Hz, cui corrispondono i campi elettrici e magnetici relativi alla generazione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica.

Alta frequenza o radiofrequenza: è l'intervallo di frequenza compreso tra 10 kHz e 300 GHz. In tale intervallo o banda cadono anche le frequenze delle onde elettromagnetiche utilizzate per l'esercizio della diffusione dei servizi radio e televisivi, dei servizi radiomobile e telefonia mobile, dei collegamenti in ponte radio, dei servizi di *radar*-localizzazione e delle comunicazioni satellitari.

Impianti o emettitori ad alta frequenza: sono strutture fisse o mobili che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Elettrodotta: è l'insieme delle linee elettriche per il trasporto dell'energia elettrica propriamente dette, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, delle linee ferroviarie, tranviarie e della metropolitana.

Popolazione: è l'insieme delle persone che sono esposte al campo elettromagnetico nello svolgimento della loro attività quotidiana intesa come lavorativa, domestica o di tempo libero.

Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici o magnetici, o elettromagnetici dovuti ad alte o basse frequenze, o a campi elettrici elevati (elettrodotti)».

2.1 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2.

(Ambiti di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione umana a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi le stazioni radio per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico ed individuale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge».

2.15 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «300 Ghz» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di impianti, sistemi e apparecchiature, con potenza immessa non superiore a 6W».

2.16 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «le stazioni radio» fino a: «radiodiffusione» con le seguenti: «i radar, gli impianti fissi per radiodiffusione e le stazioni radio per telefonia mobile, esclusi gli impianti con un solo canale GSM per cella di copertura e gli impianti microcellulari».

2.17 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «le stazioni radio per telefonia mobile» con le seguenti: «gli impianti fissi per telefonia mobile».

2.3 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.8 MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.9 RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.10 MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.18 VELTRI

Al comma 2, sostituire le parole: «Agli apparecchi ed ai dispositivi» con le seguenti: «Alle apparecchiature».

2.19 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.11 MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.12

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.13

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.20

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, sostituire le parole: «di uso domestico ed individuale» con le seguenti: «di uso domestico, individuale e lavorativo».

2.21

VELTRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La presente legge si applica anche alle aree in cui è stata autorizzata, ma non ancora iniziata, la costruzione di nuovi impianti o di insediamenti residenziali».

2.14

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA, PETTINATO,
SARTO, LUBRANO DI RICCO

Art. 3.

Sostituire, l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: é la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limiti di esposizione: sono i valori di riferimento minimo e massimo entro i quali dovranno mantenersi le immissioni relative al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;

c) valore di attenzione: è il valore massimo di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

d) obiettivo di qualità: è il complesso di obiettivi riguardanti il miglioramento delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione umana;

e) elettrodotti: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

g) impianto fisso per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

h) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica».

3.16

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate ai sensi e per la finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). La misura di tale valore, essendo riferita ad un rischio che non è definito sulla base di una piena certezza scientifica, non costituisce limite sanitario ma misura precauzionale da fissarsi con prudente valutazione del rapporto costi-benefici;

c) obiettivo di qualità è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la mi-

nimizzazione progressiva dell'intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie come definite dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);».

3.17

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce misura di cautela anche per la protezione da possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per i fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) obiettivo di qualità è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell'intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie come definite dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);».

3.17 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «come» fino alla fine con le seguenti: «come ulteriore valore cautelativo di immissione, unicamente ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine con particolare riferimento ai luoghi pubblici adibiti a permanenze prolungate o ad aree ad alta densità abitativa e che deve essere rispettato nei tempi e con le modalità stabilite dai piani di risanamento di cui agli articoli 4, 8 e 10 della presente legge».

3.18

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «immissione» con la seguente: «emissione».

3.19

MANFREDI, LASAGNA, RIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prolungate» con le seguenti: «di qualsiasi durata».

3.1

COLLA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) obiettivo di qualità: è l'insieme delle tecnologie e modalità realizzative degli impianti volte a minimizzare, nel medio e lungo periodo, l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e a realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge e dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine».

3.20

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «è il» fino a: «disponibili» con le seguenti: «è il risultato degli interventi realizzabili nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili.».

3.21

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 1, lettera g).

3.2

SERENA

Sopprimere il comma 1, lettera g).

3.3

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il *comfort*;

l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica, che è impiegata da un singolo utente e che lo accompagna nell'arco della giornata od in parte di essa;

l-quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.4

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il *comfort*;

l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica, che è impiegata da un singolo utente e che lo accompagna nell'arco della giornata od in parte di essa;

l-quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.22

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il *comfort*;

l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica, che è impiegato da un singolo utente e che lo accompagna nell'arco della giornata od in parte di essa;

l-quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.23

VELTRI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) Gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro servizio sul e all'interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell'inclusione di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all'interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo, includendo quindi la stessa popolazione residente».

3.5

BONATESTA, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) Gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro servizio sul e all'interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell'inclusione di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all'interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo, includendo quindi la stessa popolazione residente».

3.6

SERENA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-ter) Installatore: l'impresa pubblica o privata che materialmente installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L'impresa deve avere la certificazione professionale rilasciata dall'organo competente in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'impianto installato con il certificato di collaudo della stessa».

3.7

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-ter) Installatore: l'impresa pubblica o privata che materialmente installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L'impresa deve avere la certificazione professionale rilasciata dall'organo competente in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'impianto installato con il certificato di collaudo della stessa».

3.8

SERENA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-quater) Appalto per installazione: deve essere bandito dall'ente gestore pubblico e privato, unitamente all'annessa produzione di documenti necessari a tale fine inerenti le procedure per l'installazione».

3.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-quater) Appalto per installazione: deve essere bandito dall'ente gestore pubblico e privato, unitamente all'annessa produzione di documenti necessari a tale fine inerenti le procedure per l'installazione».

3.10

SERENA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-quinquies) Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».

3.11

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-quinquies) Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».

3.12

SERENA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-sexies) Altre grandezze fisiche:

- 1) La densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato (A/m^2);
- 2) L'assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);
- 3) Il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo (W/kg)».

3.14

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-sexies) Altre grandezze fisiche:

- 1) La densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato (A/m^2);
- 2) L'assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);
- 3) Il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo (W/kg)».

3.14

SERENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di progettazione degli elettrodotti, dei ripetitori radio-televisivi e per telefonia cellulare, al fine di calcolare i livelli di esposizione della popolazione ed evitare fenomeni di sovrapposizione, si deve tener conto dei campi elettrici e magnetici eventualmente già preesistenti».

3.15

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

73ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI ORIO

Interviene il dottor Michele Conversano, rappresentante del dipartimento di prevenzione della azienda unità sanitaria locale Taranto 1.

La seduta inizia alle ore 9.

Il presidente DI ORIO verificata la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) *SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

– e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 aprile 2000.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra una nuova formulazione dell'articolo 5 (emendamento 5.4 nuovissimo testo), che intende recepire alcune delle osservazioni formulate nella precedente seduta. In particolare, è stata espunta dal testo la previsione delle provvidenze economiche ed assistenziali previste a favore degli affidatari, che potrà trovare più congrua collocazione in sede di emendamenti all'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Posto in votazione, l'emendamento 5.4 (nuovissimo testo) del senatore Callegaro risulta approvato dalla Commissione. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.28 (riportati in allegato al resoconto della seduta del 4 aprile).

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6. La Commissione conviene all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.21.

Il relatore, senatore Callegaro, illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 6, tendente a inserire, dopo l'articolo 5 della legge n. 184, l'articolo 5-bis (emendamento 6.17 nuovo testo), che intende porsi quale tentativo di mediazione tra i numerosi emendamenti presentati. Su tale proposta si apre una discussione in cui intervengono i senatori FASSONE, CAMERINI, PINGGERA e le senatrici DANIELE GALDI, BRUNO GARNERI, nonché la Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, al termine della quale il senatore CALLEGARO, accogliendo la proposta formulata dal senatore FASSONE, si dichiara favorevole all'accantonamento dei contenuti della sua proposta, nella convinzione che le previsioni ivi formulate possano trovare più congrua collocazione in sede di emendamenti all'articolo 80 della legge n. 184 del 1983.

La Commissione accoglie quindi all'unanimità la proposta di accantonamento dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7. La Commissione conviene all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 e 7.25.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra una nuova formulazione dell'articolo 7 (emendamento 7.26 nuovo testo), tendente a sostituire l'articolo 6 della legge n. 184. Tale proposta tiene opportunamente conto dell'evoluzione in atto nella società civile, elevando a quarantacinque anni, anziché quaranta come è attualmente disposto, il differenziale massimo di età tra adottanti e adottato. Il comma 3, tenendo conto delle note sen-

tenze della Corte costituzionale, stabilisce che i limiti di età previsti possano essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte del Tribunale per i minorenni della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori di coloro che intendono adottare, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Il comma 5, in ottemperanza anch'esso alle previsioni della Corte costituzionale, stabilisce che costituisca criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver adottato o aver fatto richiesta di adottare fratello o sorella del minore di cui si richiede l'adozione. Per quanto riguarda invece i soggetti legittimati ad adottare, il relatore precisa che si è preferito non discostarsi da quanto già previsto dalla legge n. 184 che consente l'adozione ai soli coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, lasciando impregiudicata in tal modo la possibilità, per quanti lo vorranno, di prevedere un allargamento dei soggetti legittimati attraverso la presentazione di emendamenti in Aula.

Sulla proposta del relatore si apre un'ampia discussione nella quale intervengono la Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, le senatrici DANIELE GALDI e BRUNO GANERI, i senatori CAMERINI e PINGGERA, che concordano sull'opportunità di adottare tale formulazione fatta salva la facoltà per ciascun senatore di presentare emendamenti nel corso della discussione in Assemblea. In particolare, il senatore FASSONE precisa di dissentire sull'innalzamento del differenziale massimo di età a quarantacinque anni proposto dal relatore, esprimendo preferenza per il limite attualmente previsto di quarant'anni. Si riserva di presentare emendamenti in tal senso in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'emendamento 7.26 nuovo testo del senatore Callegaro. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 7, nonché gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.16, erroneamente riferiti nella loro formulazione all'articolo 6.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7 bis, tendente a sostituire l'articolo 7 della legge n. 184 del 1983. Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 7.0.1 (nuovo testo) che, in particolare, al comma 3 intende conformarsi alle previsioni contenute negli articoli già approvati, stabilendo che l'audizione dell'adottando di età inferiore agli anni dodici possa essere svolta salvo che l'audizione non alteri il suo equilibrio psico-emotivo.

La Commissione approva quindi l'emendamento 7.0.1 (nuovo testo) del senatore Callegaro.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8. La Commissione conviene all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17,

8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.25-bis, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32 e 8.33.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra una nuova formulazione dell'articolo 8 (8.13 nuovo testo) che si pone quale tentativo di mediazione tra le numerose proposte emendative. Esprime peraltro alcune perplessità sull'opportunità di mantenere la previsione di cui al quarto comma che stabilisce che il giudice, prima di dichiarare lo stato di adottabilità, debba accertare che siano state offerte alla famiglia di origine del minore le provvidenze di ordine economico e sociale ritenute necessarie, in quanto funzione già rientrante nei normali doveri di accertamento del giudice. La proposta prevede, quale importante novità, che il procedimento di adottabilità si debba svolgere fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti. Rispetto alla legge n. 184 si è inteso stabilire che per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la mancanza di assistenza non dovuta a forza maggiore di carattere transitorio non debba comunque superare i due anni.

Sulla proposta del relatore si svolge un'ampia discussione in cui intervengono la Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, le senatrici DANIELE GALDI e BRUNO GANERI e i senatori PINGGERA, FASSONE e CAMERINI.

Il relatore, senatore CALLEGARO, propone quindi una nuova formulazione del suo emendamento 8.13 (nuovissimo testo), che sopprime i contenuti del comma 4, ritenuto pleonastico.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.13 nuovissimo testo, con l'astensione del senatore PINGGERA, che si riserva di presentare in Aula una proposta che recepisca i contenuti del suo emendamento 8.32, che ritira accogliendo l'invito della Commissione.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 8, nonchè l'emendamento 4.28 erroneamente riferito nella sua formulazione all'articolo 4. L'emendamento 8.33, tendente ad inserire un comma aggiuntivo alla fine dell'articolo, è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128 E 3228

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

2. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. A tal fine, se richiesto dagli interessati o disposto dal giudice, il servizio sociale, avvalendosi delle competenti professionalità, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o ricoverati presso un istituto.

5.4 (nuovissimo testo)

CALLEGARO

Art. 6.

All'articolo 6, l'articolo 5-bis, ivi riportato, è abrogato.

6.1

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Sopprimere l'articolo.

6.2

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

6.3

DANIELE GALDI, BERNASCONI, FASSONE, CAMERINI, SALVATO,
RUSSO

Dopo l'articolo 5 della legge n. 184 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali, redigono l'elenco delle comunità ritenute idonee all'affidamento di minori, perchè in grado di garantire un trattamento individualizzato, mediante la presenza di operatori che abbiano caratteristiche personali e professionali adeguate.

2. L'apertura ed il funzionamento delle comunità di tipo familiare è subordinata ad apposita autorizzazione delle regioni o delle province autonome rilasciata, previo parere espresso dagli enti locali con propria delibera, basata sulla valutazione della sua idoneità.

3. Gli enti locali svolgono l'attività, il controllo e la vigilanza avvalendosi anche del servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL) e delle Aziende ospedaliere ed inviano semestralmente una relazione al giudice tutelare sull'attività svolta.

4. In caso di inadempienza degli obblighi o del venire meno di requisiti, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sospendono temporaneamente o revocano definitivamente l'autorizzazione concessa alle comunità di tipo familiare per minori, con conseguente chiusura della comunità stessa».

6.4

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere: «o a conviventi more uxorio da almeno tre anni ai seni della dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

6.5

BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, RUSSO

Al comma 1, eliminare: «da almeno tre anni» fino a: «di fatto».

6.6

BRUNO GANERI

Al comma 1, aggiungere dopo: «coniugi uniti in matrimonio a coppia di fatto o ad una singola persona».

6.7

BRUNO GANERI

Sostituire il comma 2, con il testo vigente della legge 4 maggio 1983, n. 184.

6.8

FASSONE

Al comma 2, dopo le parole: «non accorpabili fra di loro» aggiungere le parole: «aventi una capienza massima di otto posti, inseriti nel normale contesto abitativo».

6.9

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, eliminare da «e di non più di quarantacinque anni», aggiungere: «il Giudice stabilisce l'età dell'adottato».

6.10

BRUNO GANERI

Al comma 2, dell'articolo 5-bis richiamato, sostituire le parole: «in un nucleo» con le seguenti: «in uno o più nuclei».

6.11

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

All'articolo 5-bis, comma 2, dopo: «parentali» aggiungere «valorizzando altresì il coinvolgimento attivo di famiglie affidatarie che possono sostituire le prestazioni professionali di parte degli operatori stessi».

6.12

PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 2, dell'articolo 5-bis aggiungere, dopo le parole: «non accorpabili fra di loro» le seguenti parole: «aventi una capienza massima di otto posti, inserite nel normale contesto abitativo».

6.13

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «I rapporti con la famiglia naturale devono essere in ogni caso mantenuti; laddove sia nell'interesse del minore le visite avvengono in ambiente protetto e alla presenza degli operatori».

6.14

CORTELLONI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le comunità di tipo familiare non potranno ospitare al loro interno più di cinque minori contemporaneamente».

6.15

MONTAGNINO

Il comma 3 è così sostituito:

«3. Dai limiti di cui al comma precedente è possibile, nell'esclusivo interesse del minore, discostarsi in modo ragionevolmente contenuto, quando dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore».

6.16

MAZZUCCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

All'articolo 6, nel testo dell'introdotta articolo 5-bis, comma 4, dopo le parole: «Azienda sanitaria locale» aggiungere le seguenti: «sia sulle comunità di tipo familiare che sugli istituti di assistenza pubblici o privati».

6.17

CALLEGARO

Art. 6.

Dopo l'articolo 5 della legge n. 184 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano criteri, condizioni e modalità di sostegno delle comunità di tipo familiare, alle quali vengono dati in affidamento minori in difficoltà temporanea, affinché tale intervento si possa fondare, indipendentemente dalle condizioni economiche, anche in attuazione dell'articolo 80, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n.184.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali, redigono l'elenco delle comunità ritenute idonee ad espletare le attività di cui al comma 1. Tali comunità – non accorpabili tra loro – devono consistere in un nucleo di convivenza organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di operatori che abbiano caratteristiche personali e professionali analoghe a quelle parentali.

L'apertura ed il funzionamento delle comunità di tipo familiare è subordinata ad apposita autorizzazione delle regioni o delle province autonome rilasciata, previo parere espresso dagli enti locali con propria delibera, sulla base dell'accertamento dei requisiti e dell'affidabilità dei gestori.

Gli enti locali hanno il compito di svolgere attività di controllo e vigilanza in collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale sia sulle comunità di tipo familiare che sugli istituti di assistenza pubblici o privati.

In caso di inadempienza degli obblighi o del venir meno di requisiti, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sospendere temporaneamente o revocare definitivamente l'autorizzazione concessa alle comunità di tipo familiare per minori, con conseguente chiusura della comunità stessa.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare per l'affidamento dei minori».

6.17 (nuovo testo)

CALLEGARO

All'articolo 6, nel testo dell'introdotta articolo 5-bis, comma 4, sostituire le parole: «dell'Azienda sanitaria locale (ASL)» con le seguenti: «dell'Azienda sanitaria locale».

6.18

CALLEGARO

Al comma 6, dell'articolo 5-bis richiamato, sostituire la parola: «istituiscono» con le seguenti: «possono istituire».

6.19

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni dei titoli I e II della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti e delle relative norme di attuazione».

6.20 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

All'articolo 6, nel testo dell'introdotta articolo 5-bis, comma 7, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con sia sulle comunità di tipo familiare che sugli istituti di assistenza pubblici o privati».

6.21 CALLEGARO

Art. 7.

Al comma 1, l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. Può essere adottato il minore dichiarato in stato di adottabilità ai sensi del capo II del presente titolo.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando lo stesso compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

4. L'adozione è consentita ai coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni o che, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

5. I coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare il minore che intendono adottare. Devono essere inoltre in grado di assicurare l'istruzione ed un adeguato mantenimento.

6. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.

7. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano geni-

tori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

8. Non è preclusa l'adozione quando risulti, a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni, che dalla mancata adozione stessa derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile.

9. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottare più fratelli».

7.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. Può essere adottato il minore dichiarato in stato di adottabilità ai sensi del capo II del presente titolo.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando lo stesso compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

4. L'adozione è consentita ai coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni o che, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

5. I coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare il minore che intendono adottare. Devono essere inoltre in grado di assicurare l'istruzione ed un adeguato mantenimento.

6. L'età degli adottanti deve superare di almeno ventuno e di non più di cinquanta anni l'età dell'adottato.

7. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

8. Non è preclusa l'adozione quando risulti, a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni, che dalla mancata adozione derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile.

9. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver

già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottare più fratelli».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

7.2

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. L'adozione è consentita ai coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni o che, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare il minore che intendono adottare. Devono essere inoltre in grado di assicurare l'istruzione ed un adeguato mantenimento.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottato.

4. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

5. Non è preclusa l'adozione quando risulti, a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni, che dalla mancata adozione stessa derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile.

6. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottare più fratelli».

7.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni tra i quali non sussista separazione legale o di fatto, alle persone singole, ai conviventi *more uxorio* che risultino tali da almeno due anni ai sensi della dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Gli adottanti devono essere ritenuti capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare».

Conseguentemente,

all'articolo 7, nel testo dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 4, sostituire le parole: «ai medesimi coniugi» con le seguenti: «alle medesime persone»;

all'articolo 17, nel testo dell'articolo 22, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, all'articolo 19, nel testo dell'articolo 25, comma 1, della medesima legge, all'articolo 20, nel testo dell'articolo 26, comma 1, della medesima legge, sostituire le parole «i coniugi» con le seguenti: «le persone»;

all'articolo 19, nel testo dell'articolo 25, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «coniugi» con le seguenti: «persone»;

all'articolo 19, nel testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «dei coniugi affidatari» con le seguenti: «delle persone affidatarie»;

all'articolo 19, nel testo dell'articolo 25, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «ai coniugi» con le seguenti: «alle persone».

7.4

SALVATO

Il comma 1 dell'articolo 6, ivi richiamato, è sostituito dal seguente:

*«L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio, a famiglie di fatto o a persona singola, i quali devono essere ritenuti idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'eventuale *handicap* fisico del soggetto che intende adottare non può costituire motivo di esclusione dell'adozione».*

7.5

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

All'articolo 6, comma 1, della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «coppie conviventi da almeno quattro anni o persone singole.».

7.6

DE LUCA Athos

Al comma 1 dell'articolo 6, sostituire le parole: «tre anni» (... l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni)» con le seguenti: «due anni».

7.7

MAGGIORE

Al comma 1 dell'articolo 6 richiamato, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

7.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'adozione è consentita anche alle coppie di fatto purchè caratterizzate da una stabile convivenza di almeno quattro anni, e alle persone singole che ne abbiano fatto richiesta e che siano state riconosciute affettivamente idonee e capaci di educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Nella scelta dei soggetti aspiranti all'adozione, saranno comunque privilegiati i soggetti uniti in matrimonio così come stabilito dal comma 1».

7.9 MONTAGNINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. L'adozione è consentita nell'esclusivo interesse del minore anche alle coppie di fatto purché caratterizzate da una stabile convivenza di almeno quattro anni».

7.10 MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottando. Tale limite non viene applicato se l'adottando è figlio del proprio coniuge ovvero se ha un vincolo di parentela con altro minore adottato dai medesimi soggetti».

Conseguentemente, all'articolo 7, nel testo dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sopprimere il comma 3.

7.11 SALVATO

Il comma 2 dell'articolo 6, ivi richiamato, è sostituito dal seguente:

«L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quaranta anni l'età dell'adottato».

7.12

SCOPELLITI, CENTARO

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trentacinque».

7.13

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2 dell'articolo 6 richiamato, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «cinquanta».

7.14

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

Nel secondo comma vengano sostituite le parole: «quarantacinque anni» (... l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato) con le parole: «quarantotto anni».

7.15

MAGGIORE

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il tribunale per i minorenni può disporre l'adozione, anche al di fuori dei requisiti e dei casi di cui ai commi che precedono, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei richiedenti l'adozione superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, purchè la differenza di età rimanga compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Analoga deroga è ammessa per consentire l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando dalla separazione dei minori deriverebbe un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione».

7.16

FASSONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dai suddetti limiti è consentito discostarsi in modo ragionevolmente contenuto, nell'esclusivo interesse del minore per uno o entrambi gli adottati, previa valutazione, caso per caso, da parte degli organi competenti della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori di coloro che intendono adottare, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Sono fatte salve le deroghe di cui al successivo articolo 25».

7.17

MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se il minore o due o più fratelli non possono essere affidati a scopo di adozione a coniugi in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, il Tribunale per i minorenni, nell'interesse preminente degli adottandi, può derogare ai limiti di età di cui al comma 2, purchè la differenza di età tra gli adottanti e l'adottato resti comunque compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli».

7.18

SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I limiti di cui al secondo comma possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte degli organi competenti, della capacità di educare, istruire, mantenere i minori da parte di coloro che intendono adottare».

7.19

PIANETTA, SCOPELLITI, CENTARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se il minore o due o più fratelli non possono essere affidati a scopo di adozione a coniugi in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, il Tribunale per i minorenni, nell'interesse preminente degli adottandi, può derogare ai limiti di età di cui al comma 2, purchè la differenza di età tra gli adottanti e l'adottato resti comunque compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli».

7.20

RESCAGLIO, LOCURZIO

Al comma 3, dopo le parole: «organi competenti», aggiungere: «mediante le specifiche professionalità».

7.21

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 3, dell'articolo 6 richiamato, sostituire la parola: «derivi» con le seguenti: «possa derivare».

7.22

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 4, le parole: «ai medesimi coniugi» sono sostituite con le parole: «alle medesime persone».

7.23

CAMERINI, DANIELE GALDI, BERNASCONI, RUSSO

Al comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, sostituire le parole: «coniugi» con le parole: «soggetti di cui al comma 1».

7.24

DE LUCA Athos

Al comma 5 dell'articolo 6 ivi richiamato è aggiunto il seguente:

«6. I limiti di cui al comma 2 non si applicano nei casi in cui l'adottato sia portatore di *handicap*».

7.25

SCOPELLITI, CENTARO

1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

Art. 6. – 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, i quali devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottati deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.

3. I limiti di cui al secondo comma possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte del Tribunale per i minorenni della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori di coloro che intendono adottare qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

5. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver adottato o aver fatto richiesta di adottare fratello o sorella germano o anche unilaterale, del minore di cui si richiede l'adozione.

7.26 (nuovo testo)

CALLEGARO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 7, terzo comma della legge 4 maggio 1983, n. 184 le parole: "se opportuno" sono sostituite dalle parole: "salvo che risulti inopportuno ed alteri il suo equilibrio psico-emotivo"».

7.0.1

CALLEGARO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopra indicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, può, se opportuno, essere sentito, qualora l'audizione non alteri il suo equilibrio psico-emotivo.

7.0.1 (nuovo testo)

CALLEGARO

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Sono dichiarati, anche d'ufficio, in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni del Distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la condizione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, ovvero perchè esposti a comportamenti gravemente lesivi dell'interesse del minore stesso, anche quando si tratta di comportamenti non penalmente sanzionabili».

8.1 DANIELE GALDI, CAMERINI, BERNASCONI, RUSSO

Al comma 1, dell'articolo 8 richiamato, sostituire le parole: «si trovano» con le seguenti: «abituamente si trovavano negli ultimi 2 anni, o per l'arco di tempo più lungo degli ultimi due anni».

8.2 PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1, all'articolo 8, ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «e materiale» con le parole: «o materiale ed anche morale».

8.3 Antonino CARUSO, BUCCIERO

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «... tenuti a provvedervi...» con le seguenti: «entro il quarto grado».

8.4 TOMASSINI, PIANETTA

Al comma 1, dopo le parole: «o dei parenti» sono aggiunte le seguenti parole: «entro il quarto grado».

Al comma 1, sostituire le parole: «e non si prolunghi per oltre due anni» con le parole: «e non sia altrimenti rimovibile».

Il comma 2, è soppresso.

Al comma 4 dopo le parole: «le provvidenze» aggiungere le seguenti parole: «ed i sostegni».

8.5 MONTAGNINO

Nel comma 1, sostituire le parole: «per oltre due anni» con le parole: «per un tempo incompatibile con le concrete esigenze psico-evolutive del minore».

8.6

FASSONE

Al comma 1, sostituire le parole: «dei parenti tenuti a provvedervi» con le parole: «di parenti che abbiano manifestato seria disponibilità ed idoneità alla loro accoglienza».

8.7

FASSONE, DANIELE GALDI, CAMERINI, BERNASCONI, RUSSO

Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

8.8

FASSONE, CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, RUSSO

Nel comma 1, sostituire le parole: «dei parenti tenuti a provvedervi» con le parole: «di parenti che abbiano manifestato seria disponibilità e idoneità alla loro accoglienza».

8.9

FASSONE

Al comma 1, sostituire le parole: «per oltre due anni» con le parole: «per un tempo incompatibile con le esigenze psico-evolutive del minore».

8.10

FASSONE, CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, RUSSO

Al primo comma sostituire le parole: «dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi» con le altre: «dei genitori e dei parenti entro il quarto grado».

8.11

PELLICINI

Al comma 1, all'articolo 8 ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire le parole da: «a forza maggiore» sino al termine, con le seguenti: «a evidenti cause di forza maggiore o di carattere transitorio. Il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità, se la mancata assistenza al minore si protrae per un periodo continuativo superiore a due anni».

8.12

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Dopo le parole: «di carattere transitorio e» aggiungere la parola: «che».

8.13

CALLEGARO

L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

1. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio non superiore a due anni.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il giudice prima di dichiarare lo stato di adottabilità dovrà accertare che siano state offerte alla famiglia di origine del minore le provvidenze di ordine economico e sociale ritenute necessarie.

5. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al secondo comma dell'articolo 10.

8.13 (nuovo testo)

CALLEGARO

L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

1. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio non superiore a due anni.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al secondo comma dell'articolo 10.

8.13 (nuovissimo testo)

CALLEGARO

Al comma 1, dell'articolo 8 richiamato, sopprimere le seguenti parole: «e non si prolunghi per oltre due anni».

8.14 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1, dell'articolo 8 richiamato, sostituire le parole: «per oltre due anni» con le seguenti: «per oltre quattro anni».

8.15 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1, all'articolo 8 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire la parola: «ricoverati» con la seguente: «collocati».

8.16

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 8 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «comunità di tipo familiare ovvero si trovino in affidamento familiare» con le seguenti: «in stato di affidamento anche ad una comunità di tipo familiare».

8.17

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 8 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 4.

8.18

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, sostituire le parole: «siano ricoverati presso istituti di assistenza o comunità di tipo familiare ovvero si trovino in affidamento familiare» con le seguenti: «si trovino in affidamento familiare o presso comunità di tipo familiare, oppure presso istituti».

8.19

OCCHIPINTI

Al comma 2, dell'articolo 8 richiamato, sopprimere infine le seguenti parole: «da oltre un anno e mezzo senza che gli affidatari abbiano chiesto l'adozione».

8.20 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il giudice, prima di dichiarare lo stato di adottabilità dovrà prendere in esame, in relazione alla situazione di privazione di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e dei parenti, gli interventi messi a disposizione dei soggetti sopra indicati dagli enti locali».

8.21 SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il giudice, prima di dichiarare lo stato di adottabilità deve prendere in esame, in relazione alla situazione di privazione di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e dei parenti, gli interventi messi a disposizione dei soggetti sopra indicati dagli enti locali».

8.22 RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 4, dopo le parole: «le provvidenze» aggiungere le seguenti: «ed i sostegni».

8.23 OCCHIPINTI

Al comma 4, dell'articolo 8 richiamato, aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo che tali provvidenze non possano far cessare la situazione di abbandono».

8.24 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sopprimere la parola: «ritenute».

8.25 CENTARO, SCOPELLITI, PIANETTA

Dopo il comma 4 dell'articolo 8, ivi richiamato, è inserito il seguente:

«4-bis. Lo stato di adottabilità non può essere dichiarato se il giudice abbia accertato che non siano state offerte le provvidenze di ordine economico sociale, di cui all'articolo 1 della presente legge. In tal caso dispone che le provvidenze di cui all'articolo 1 siano offerte dagli enti competenti. Il mancato accertamento è causa di improcedibilità».

8.25-bis

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Abrogare il comma 5.

8.26

RUSSO, CAMERINI, DANIELE GALDI, BERNASCONI

Al comma 1, all'articolo 8 ivi richiamato, sostituire il capoverso 5 con i seguenti:

«5. Il tribunale per i minorenni, all'atto in cui inizia il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, ne dà avviso ai genitori del minore o, in mancanza di questi ovvero in caso di loro evidente incapacità, agli eventuali parenti più prossimi, fino al quarto grado, facendo avvertenza che è loro facoltà di nominare un difensore di fiducia del minore e di se stessi.

6. Il tribunale per i minorenni, in mancanza di nomina dei difensori da parte degli aventi diritto, provvede d'ufficio nell'interesse del minore e dei genitori, ordinando l'ammissione degli stessi al gratuito patrocinio. Si applica il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e successive modificazioni».

8.27

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Durante il procedimento di adottabilità deve essere assicurata l'assistenza tecnica e legale a tutela dell'interesse preminente del minore».

8.28

SALVATO

Al comma 5, sostituire le parole: «o degli altri parenti di cui al secondo comma dell'articolo 10» con le seguenti: «o, se questi sono ignoti

o irreperibili, dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore».

8.29

FASSONE

Al comma 5, sopprimere le parole: «che devono essere individuati, ove possibile».

8.30

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 5, sopprimere le parole: «legale del» e sostituire con le seguenti: «del giudice al minore»; sopprimere le parole: «dei genitori» e sostituire con le seguenti: «con quella dei genitori».

8.31

BRUNO GANERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, all'articolo 8 richiamato, il seguente:

«5-bis. Ogni comunicazione effettuata nel corso del procedimento ai genitori ed ai parenti deve, a pena di nullità contenere l'avvertenza che la mancata presentazione, senza giustificato motivo può comportare la dichiarazione di adottabilità del minore».

8.32PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL,
ZILIO, DONDEYNAZ

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Laddove a carico di uno o entrambi i genitori vi sia pronuncia di condanna per fatti reato a danno del minore, è preclusa la declaratoria dello stato di adottabilità fino a che la sentenza non sia passata in giudicato».

8.33

CORTELLONI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

207^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che, come convenuto nella precedente seduta e previsto nella risoluzione sulla Carta dei diritti fondamentali approvata dalla Giunta lo scorso 15 marzo, è stato trasmesso un progetto di contributo sulla stessa materia al Parlamento portoghese in vista della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) che si svolgerà il prossimo 29 e 30 maggio a Lisbona. Con tale iniziativa viene data per la prima volta applicazione al nuovo Regolamento della COSAC che prevede appunto la possibilità di esaminare documenti proposti dalle delegazioni in vista della presentazione di un «contributo» alle istituzioni dell'Unione europea.

Preannunciando la distribuzione del suddetto documento l'oratore propone quindi di soffermarsi su di esso e sull'ordine del giorno della COSAC di Lisbona nella seduta di domani.

Convieni la Giunta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2704) BESSO CORDARO ed altri. - Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore LO CURZIO illustra il provvedimento in titolo il quale è volto in primo luogo a consentire l'acquisto e la realizzazione di opere d'arte negli edifici pubblici che si armonizzino con le costruzioni stesse e con il patrimonio artistico, culturale e storico che caratterizza le varie realtà italiane. Il provvedimento dispone altresì la semplificazione delle

norme concorsuali, nel rispetto dell'esigenza di preservare la qualità delle opere, reca disposizioni sul restauro di edifici storici e disciplina le competenze delle regioni e delle Amministrazioni locali.

Soffermandosi sui profili comunitari, l'oratore rileva come gli articoli 4 e 5, che disciplinano i concorsi nazionali ed internazionali per l'acquisto e l'ordinazione di opere d'arte riguardanti interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici, non contrastino con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, servizi e lavori. In particolare non si ravvisano possibili elementi di contrasto con le direttive 93/36/CEE e 92/50/CEE, rispettivamente sugli appalti di forniture e di servizi, in quanto l'acquisizione o la progettazione di un'opera d'arte non possono essere suscettibili di valutazione sulla base di meri criteri quantitativi. I citati articoli prevedono inoltre, ove necessario, l'applicazione della normativa comunitaria il cui rispetto, peraltro, costituisce una condizione per fruire di eventuali finanziamenti dell'Unione europea.

Dopo aver individuato i limiti della legislazione vigente che disciplina gli aspetti decorativi negli edifici pubblici – basata sulla legge n. 717 del 1949 e successive modificazioni – l'oratore evidenzia l'utilità e l'urgenza del provvedimento in titolo, che consentirà all'Italia di adeguarsi all'esperienza di altri paesi europei, e propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Il presidente BEDIN condivide le considerazioni del relatore per quanto concerne gli articoli 4 e 5, che sono quelli con più diretta attinenza ai profili di competenza della Giunta.

Dopo aver rilevato che la regionalizzazione costituisce uno degli elementi caratterizzanti del provvedimento in titolo, l'oratore propone tuttavia di suggerire una modifica dell'articolo 2 – che prevede che le regioni redigano degli elenchi di artisti e di critici e storici dell'arte per la nomina delle commissioni di valutazione previste dal disegno di legge in titolo – contemplando la possibilità di includere negli elenchi ivi indicati anche artisti e critici di altri Stati dell'Unione operanti in Italia. Tale proposta, benché non sia volta ad ottemperare ad alcun formale obbligo comunitario, risponde all'esigenza di ampliare l'orizzonte culturale italiano alla dimensione europea.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede chiarimenti sulla configurazione dei concorsi, rispettivamente nazionali ed internazionali, di cui agli articoli 4 e 5.

Il presidente BEDIN rileva come la normativa europea si applichi, ove previsto, anche ai concorsi aperti alla partecipazione di soggetti extra-comunitari.

Il relatore LO CURZIO ricorda che il disegno di legge ammette la possibilità che vi siano fattispecie cui non si applichi la normativa comunitaria.

Il senatore MANZI condivide gli obiettivi cui è volto il disegno di legge in titolo, nella prospettiva del recupero e della valorizzazione del patrimonio pubblico italiano, ma osserva come le difficoltà finanziarie che caratterizzano generalmente gli enti locali di piccole e medie dimensioni costituiscano un limite oggettivo. Al riguardo la misura più opportuna sarebbe quella di destinare al decoro artistico una quota delle risorse comunque stanziare per la costruzione degli edifici pubblici.

Il relatore LO CURZIO rileva come il provvedimento in titolo contempli opportunamente le misure indicate dal senatore Manzi ed osserva tuttavia come, nonostante la disponibilità di risorse finanziarie, nell'esecuzione di opere pubbliche le esigenze culturali ed artistiche vengano spesso trascurate.

Su proposta del presidente BEDIN verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

(4527) Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNGARI riferisce alla Giunta sul disegno di legge in titolo che dispone il recupero delle imposte non versate dagli autotrasportatori, con riferimento ai periodi di imposta 1992, 1993 e 1994, per effetto del decreto legge n. 90 del 1990, convertito dalla legge n. 165 del 1990. Tale recupero, il cui importo è stimato in 1.275 miliardi, si è reso necessario a seguito delle decisioni 93/496/CEE e 97/270/CEE, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, con cui la Commissione europea ha stabilito che il suddetto credito di imposta era stato concesso in violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

L'Unione europea ha contestato, in particolare, la violazione dell'obbligo di notifica dei provvedimenti concernenti aiuti di Stato, cui non può essere data esecuzione prima di una pronuncia della Commissione sulla loro ammissibilità, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato sulla Comunità europea, nonché l'incompatibilità effettiva del credito di imposta per l'anno 1992 con il regime comunitario in materia di aiuti nel settore dei trasporti. Con la decisione 93/496/CEE la Commissione, richiamando la giurisprudenza comunitaria, che non ammette una sanatoria a posteriori di aiuti di Stato illegittimi, invitava pertanto l'Italia a sopprimere l'agevolazione e a provvedere al recupero degli aiuti già erogati.

L'oratore ricorda quindi che, a seguito della suddetta decisione, il Governo italiano ha parzialmente modificato il regime relativo al credito di imposta, nel tentativo di renderlo compatibile con la disciplina comunitaria, attraverso una compensazione per i trasportatori comunitari non ita-

liani e prevedendo, fra l'altro, un'estensione del beneficio anche agli anni 1993 e 1994. Con la sua seconda decisione 97/270/CEE la Commissione ha tuttavia dichiarato incompatibile con la legislazione comunitaria anche il regime di aiuti così modificato ed ha ribadito l'obbligo di sopprimere l'aiuto e di recuperare le agevolazioni già concesse, maggiorate dell'importo degli interessi.

Successivamente la Corte di giustizia, con le citate sentenze, ha confermato la decisione della Commissione ritenendo che, qualora ad uno Stato membro venga ingiunto di recuperare un aiuto illegittimo, il solo mezzo di difesa sia quello di dimostrare l'impossibilità assoluta di procedere al suddetto recupero. La Corte ha quindi rilevato l'inadeguatezza delle obiezioni presentate dall'Italia, che risultava di non aver compiuto alcun passo presso le imprese interessate.

Dopo aver altresì rilevato l'esigenza che il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, sia tempestivamente notificato alla Commissione europea – onde prevenire l'avvio di una seconda procedura di infrazione, che potrebbe concludersi questa volta con la comminazione di sanzioni economiche – il relatore evidenzia come esso consenta di superare i rilievi sollevati dall'Unione europea. L'articolo 1 dispone, infatti, il recupero del credito di imposta, che dovrà essere effettuato nei termini indicati dall'articolo 2. L'articolo 3 prevede altresì l'applicazione alle imposte degli interessi al tasso stabilito dalla Commissione nelle citate decisioni e l'articolo 4 consente ai soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione, di comunicare l'entità del beneficio ricevuto mediante autodichiarazione. L'articolo 5 dispone infine l'iscrizione al ruolo delle imposte non versate e disciplina l'apparato sanzionatorio.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

(4526) Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci

(Parere alla 6^a Commissione: esame e rinvio)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore BORTOLOTTO che rileva come il provvedimento sia volto a conseguire una riduzione dell'accisa sul gasolio da autotrazione per i veicoli commerciali a decorrere dal 2001, al fine di armonizzare i costi di esercizio delle imprese di trasporto italiane con i livelli comunitari. A tale scopo vengono stanziati 400 miliardi, 100 dei quali finanziati utilizzando uno specifico accantonamento del fondo speciale del Ministero del tesoro e 300 derivanti da maggiori entrate connesse a recuperi fiscali.

L'oratore evidenzia tuttavia come l'esecuzione del provvedimento in titolo sia connessa alla previa autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, che deve concedere la deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE. La relazione tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge precisa altresì che la concessione di

tale deroga è connessa all'*iter* del provvedimento di autorizzazione della deroga richiesta a proposito delle misure compensative della cosiddetta «carbon tax», di cui alla legge n. 448 del 1998, come risulta modificata dalla legge n. 488 del 1999. A tale riguardo l'oratore – tenendo conto che l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva richiamata considera automaticamente concessa l'autorizzazione qualora entro due mesi non siano state sollevate obiezioni dalla Commissione o da altri Stati membri e che tale termine è ormai decorso – ritiene necessario, prima di esprimere un parere sul provvedimento in titolo, acquisire maggiori informazioni sui contatti in corso con l'Unione europea e sulle obiezioni eventualmente sollevate in ambito comunitario

Il senatore LO CURZIO condivide la proposta di assumere maggiori informazioni sui profili comunitari del disegno di legge ed esprime talune perplessità sulla concessione di agevolazioni non collegate ad interventi concernenti le infrastrutture.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene, quindi, di chiedere al Governo maggiori chiarimenti per quanto concerne la posizione assunta dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri in merito alla deroga connessa all'autorizzazione delle misure previste dal provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

Sui lavori della Commissione

In apertura di seduta il Presidente Mario PEPE ricorda di aver avviato, come convenuto nella seduta dell'8 marzo scorso, un'iniziativa intesa a interessare l'Istituto di studi sulle regioni del CNR «Massimo Severo Giannini» per promuovere un approfondimento sul ruolo della Commissione come organo di raccordo tra Parlamento e regioni. Poiché l'Istituto suddetto, nella persona del suo direttore, professor Lombardi, si è dichiarato disponibile, riterrebbe utile, alla ripresa dei lavori dopo la tornata referendaria, un incontro informale tra l'Ufficio di presidenza allargato della Commissione e i vertici e ricercatori dell'Istituto per mettere a fuoco problematiche e metodologie dell'approfondimento.

Il Presidente propone inoltre di svolgere una serie di audizioni informali con gli organismi associativi degli enti locali (Anci, piccoli comuni, Uncem e Upi) per verificare come le aspettative degli enti locali stessi possano collocarsi nel processo di rifondazione statutaria delle regioni determinato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999.

La Commissione conviene.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Restauro Italia

Nuovo testo C. 5534

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del progetto di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il testo all'attenzione odierna della Commissione persegue lo scopo di superare la logica degli interventi sporadici ed occasionali per la tutela dei beni culturali del Paese, prevedendo invece una programmazione triennale e un approccio sistematico. L'ambito degli interventi è rivolto sia al recupero di singoli immobili di valore storico-artistico, sia alla valorizzazione di intere aree di pregio storico-culturale e ambientale, sia infine a consentire il sostegno di quei progetti per il Giubileo extra Lazio che sono rimasti non finanziati. Un ruolo centrale nella programmazione degli interventi è svolto da una Commissione nazionale, presieduta dal Presidente del Consiglio, e composta dal ministro dei lavori pubblici, dal ministro dell'industria, dal ministro per i beni culturali, nonché da un rappresentante per ogni regione, la cui eventuale assenza peraltro non è di ostacolo al funzionamento dell'organo.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il Presidente sottolinea che in generale la materia dei beni culturali, sia sotto il profilo legislativo che sotto quello amministrativo, è di competenza statale, anche se, per la sua stretta connessione con materie come il turismo e l'assetto del territorio, appare necessario un forte coinvolgimento delle autonomie soprattutto per i profili che attengono alla valorizzazione dei beni culturali stessi. Nel testo in esame, invero, le regioni appaiono ampiamente coinvolte nei processi decisionali attraverso la Commissione nazionale di cui all'articolo 4. Rispetto a tale organismo peraltro apparirebbe opportuno chiarire con quali criteri siano risolti eventuali dissensi emergenti in sede di elaborazione degli atti di competenza della Commissione. Inoltre, per quanto attiene alla composizione, andrebbe prevista anche la presenza dei rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Con queste osservazioni il Presidente propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità che anche soggetti privati possano beneficiare del provvedimento. Inoltre è dell'avviso che, per quanto concerne gli interventi riferiti alla ricettività turistica, essi non debbano essere limitati alla sola ricettività caratterizzata da un basso costo funzionale.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN), con riferimento all'articolo 3 del nuovo testo del progetto di legge, ritiene opportuno chiarire che gli interventi possano anche riguardare aree e immobili che presentino valore di testimonianza culturale in genere. Cita ad esempio il caso delle antiche fonderie del Granducato di Toscana situate nel Grossetano, che rappresentano aree di archeologia industriale di indubbio interesse storico e richiederebbero interventi di recupero.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), intervenendo anche in qualità di secondo firmatario della proposta di legge, fa rilevare come il testo in esame sia stato collocato per così dire sulla scia della legge 7 agosto

1997, n. 270, riguardante gli interventi per il Giubileo al di fuori del Lazio; ciò anche al fine di evitare di rimettere in discussione criteri già definiti, soprattutto per il primo anno di applicazione della legge. Egli, se da una parte ritiene corretto un orientamento non restrittivo circa la portata applicativa della legge, intende comunque mettere in rilievo l'esigenza di dare una risposta all'ingente progettualità, che è stata sviluppata soprattutto dai comuni in occasione dell'evento giubilare ma che poi è rimasta sulla carta per esaurimento delle risorse finanziarie.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), con riferimento alla questione sollevata dal senatore Turini, propone di suggerire l'adozione di una formula che faccia riferimento agli immobili di interesse storico-artistico e testimoniale.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, accoglie le indicazioni emerse nel dibattito, riformulando la proposta di parere nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'A.C. 5534, recante «Restauro Italia: programma pluriennale di interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), si è dell'avviso che nella tipologia degli immobili di interesse storico-artistico debbano essere ricompresi non soltanto i beni vincolati, ma anche quelli che presentano valore di testimonianza culturale in genere; si suggerisce quindi di aggiungere alla lettera *a*), in fine, le seguenti parole: «e testimoniale»;

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si è dell'avviso che gli interventi diretti alla realizzazione e al miglioramento della ricettività siano estesi anche a quella che presenti un medio costo funzionale;

con riferimento alle procedure di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, e dato il suo carattere di organismo misto, andrebbero chiariti i meccanismi decisionali applicabili per il caso in cui, in seno alla Commissione stessa, si determini dissenso fra i rappresentanti regionali o tra questi e il Governo; quanto poi alla composizione della Commissione, essa andrebbe integrata con i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano».

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disciplina della comunicazione istituzionale

S. 4217, approvato dalla I Commissione della Camera

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica)

(Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere da lui riformulata:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge S. 4217, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

premesso che:

detto progetto affronta aspetti di grande rilievo ai fini della piena attuazione del principio di trasparenza dell'azione delle amministrazioni pubbliche;

per quanto in particolare concerne il sistema delle autonomie il testo in esame si configura come legge-cornice, qualificando l'articolo 10 tutte le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 9) *come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e vincolando quindi le regioni al rispetto delle medesime disposizioni nella propria legislazione;*

peraltro, appare discutibile tale qualificazione riferita a talune disposizioni, che disciplinano aspetti organizzativi e di struttura interna, come gli articoli da 6 a 9, dovendosi ritenere viceversa quest'ambito di stretta competenza regionale in quanto attinente a una regolamentazione di dettaglio;

in coerenza con il principio di sussidiarietà dovrebbe poi prevedersi che, quando i messaggi di interesse o utilità generale riguardano un ambito territoriale limitato, le decisioni in ordine alla loro diffusione da parte della concessionaria pubblica siano assunte dai presidenti delle regioni o delle province autonome;

inoltre, con riferimento agli articoli 4 e 5, si rimette ad un apposito regolamento statale la disciplina di aspetti, come la formazione professionale, che rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni;

l'articolo 5 andrebbe poi anche allineato con la disciplina delle fonti in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, quale è prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

ciò premesso,

esprime parere favorevole

con le osservazioni di cui appresso. Valuti la Commissione di merito l'opportunità:

A) che all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente *Nel caso in cui i messaggi di utilità sociale o di pubblico interesse riguardino un ambito territoriale regionale o locale le relative determinazioni sono prese dal Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.*

B) che all'articolo 4, comma 1, le parole *dal regolamento di cui all'articolo 5* siano sostituite dalle seguenti *con atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

C) che l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Profili professionali)

1. I profili professionali e i relativi titoli di accesso sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

D) che all'articolo 10, comma 1, le parole *Le disposizioni del presente Capo* siano sostituite dalle seguenti *Gli articoli da 1 a 4 della presente legge».*

La Commissione approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale

(Seguito esame documento e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del documento di considerazioni di cui in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 4 aprile scorso.

Il Presidente Mario PEPE ricorda di avere illustrato nella seduta del 30 marzo scorso una prima bozza di documento in ordine alle importanti prospettive che si aprono per le regioni con la settima legislatura regionale. Allo schema iniziale del documento sono state apportate alcune correzioni ed integrazioni sulla scorta del dibattito svoltosi, che egli ha illustrato nella seduta del 4 aprile.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), non avendo potuto approfondire a sufficienza i contenuti della proposta, chiede che il seguito dell'esame del documento sia rinviato.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI) intende richiamare l'attenzione sul riferimento al principio di sussidiarietà. Poiché è frequente in atti della Commissione e anche di altri organi parlamentari il richiamo a tale principio, egli riterrebbe opportuno che la Commissione ascoltasse, nelle forme e nei modi che il Presidente ritenga più opportuni, il professor Alberto Quadrio Curzio che si è occupato ampiamente di tale principio correlandolo con i temi delle autonomie e del federalismo. Sul principio di sussidiarietà egli si limita a rilevare che esso oggi appare recessivo proprio in quel paese, la Francia, che a suo tempo, grazie a Jacques Delors, ha maggiormente contribuito a immetterlo nell'ordinamento dell'Unione europea.

Il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un dibattito.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il dottor Gianmarco Polselli, in rappresentanza della Confederazione unitaria medici italiani, la dottoressa Caterina Pizzutelli, in rappresentanza del Sindacato nazionale autonomo medici italiani, il dottor Paolo Quarto, in rappresentanza del Sindacato italiano medici del territorio.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente della Federazione nazionale ordine dei medici, del Segretario nazionale della Confederazione unitaria medici italiani, del Segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale, del Presidente del Sindacato nazionale autonomo medici italiani, del Segretario nazionale del Sindacato italiano medici del territorio, del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM)

Il Presidente avverte che il Presidente della Federazione nazionale ordini dei medici ha oggi comunicato di non poter intervenire all'audizione

a causa di impegni istituzionali. Comunica inoltre che il Presidente dell'ENPAM ha chiesto un rinvio dell'audizione perché possa essere svolta dopo il rinnovo delle cariche del Consiglio di amministrazione dell'Ente previsto per il 13 maggio prossimo.

Nel prendere atto di tali comunicazioni il Presidente precisa tuttavia che degli inviti all'audizione odierna era stato dato avviso con adeguato anticipo al fine di raccogliere la disponibilità sulla data da parte dei diversi soggetti interlocutori della Commissione.

Seguendo, anche in questa circostanza, un atteggiamento di attenta considerazione delle esigenze dei soggetti istituzionali con i quali il dialogo deve svilupparsi in un clima di serena collaborazione – è apprezzabile la preoccupazione di assicurare la piena rappresentatività dell'ENPAM nell'occasione del confronto con l'organismo parlamentare di controllo – il Presidente ritiene che la Commissione possa integrare, in una successiva seduta, il contributo di idee e di proposte che mancheranno all'odierna audizione.

Il Presidente ringrazia quindi le personalità intervenute per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione.

Ricordato che la Commissione ha proceduto, nell'attuale legislatura, a compiere una verifica della operatività della legislazione in materia di previdenza pubblica, approvando, all'esito di procedure informative, diverse relazioni presentate al Parlamento, il Presidente fa osservare come ora si intenda riflettere sulla legislazione che riguarda gli Enti previdenziali privatizzati, accertando se vi sia, o meno, l'esigenza di apportare talune modifiche. Chiarito che, a conclusione della procedura in atto, la Commissione potrà formulare indirizzi da proporre al Parlamento, ma non già redigere un disegno di legge, non rientrando tale iniziativa nelle competenze ad essa riconosciute, il Presidente segnala, in primo luogo, la necessità di evitare le incursioni di norme parziali e settoriali che incidono negativamente sull'autonomia degli Enti. Alle norme di principio che si potrebbero, in ipotesi, suggerire al legislatore dovrebbe essere assicurata una particolare stabilità, proprio a garanzia dell'autonomia degli Enti per i quali potrebbe immaginarsi, altresì, una armonizzazione, ad esempio sotto il profilo del metodo di calcolo delle prestazioni previdenziali, essendo note le differenze che, al riguardo, sussistono tra le Casse disciplinate dal decreto legislativo del 1994 e quelle regolate dal decreto legislativo del 1996. Dopo aver accennato alla questione dell'adeguamento della riserva matematica, peraltro già sostanzialmente attuato dalle Casse, e all'eventualità di estendere il periodo di riferimento dei bilanci attuariali per dotare gli Enti di un migliore strumento previsionale, il Presidente propone all'attenzione degli interlocutori della Commissione anche il tema del trattamento fiscale delle Casse privatizzate che è stato, in particolare, sollevato, in una recente audizione, dalla Cassa del notariato. Si tratta – precisa in conclusione il Presidente – di una serie di spunti di riflessione ai quali se ne possono aggiungere altri che la procedura informativa intende sviluppare con il concorso delle espressioni organizzative delle professioni.

Intervenendo in rappresentanza della Confederazione unitaria medici italiani, il dottor Polselli, ringraziata la Commissione dell'invito all'audizione e dichiarato di apprezzare il metodo seguito, volto ad accertare le opinioni di tutti i soggetti istituzionali interessati e non solo delle Casse, esprime una sostanziale adesione della Confederazione al documento presentato dall'AdEPP. Il Sindacato, critico nel passato nei confronti dell'ENPAM, ora è in fiduciosa attesa di verificare, dopo la privatizzazione, l'andamento della gestione della Cassa che, superati i ritardi nell'adozione del regolamento, sembra delinarsi positivo. Sollecita quindi all'attenzione della Commissione il problema dei medici convenzionati che, dopo essere stati iscritti per molti anni all'ENPAM, dovrebbero passare all'INPDAP. Si tratta di una questione particolarmente sentita: dovrebbe evitarsi che il professionista, dopo aver contribuito per tanti anni all'ENPAM, sia costretto a ripartire da zero nella gestione dell'INPDAP.

Chiarito che la questione da ultimo sollevata non rientra nelle competenze della Commissione, il Presidente invita tuttavia a far pervenire una relazione scritta sull'argomento sul quale potrà richiamare l'attenzione delle competenti sedi parlamentari. Ricorda poi che sul tema della ricongiunzione e della totalizzazione dei periodi contributivi è stata prodotta dalla Commissione una apposita Relazione presentata al Parlamento.

Prende successivamente la parola il dottor Quarto, in rappresentanza del Sindacato italiano medici del territorio, che, precisato come la questione del passaggio di medici dalla gestione dell'ENPAM a quella dell'INPDAP sia originata da una lacuna della legge che andrebbe sanata, esprime l'avviso che non dovrebbero essere adottati ulteriori interventi a modifica della legislazione che attualmente regola gli Enti privatizzati, anche per la difficoltà di dare una disciplina normativa uniforme a realtà oggettivamente diversificate. Possono infatti determinarsi inconvenienti come quello che ha riguardato l'ENPAM in riferimento all'elevazione dei limiti di età - l'Ente, rammenta, già prevedeva una penalizzazione elevata per il professionista che avesse voluto anticipare la pensione - che dovrebbero essere evitati.

Ricordato inoltre che l'ENPAM ha già adottato il metodo contributivo, il dottor Quarto ritiene che sarebbe negativo disporre, per l'Ente, l'applicazione del sistema di calcolo contributivo previsto dalla legge n. 335.

La dottoressa Pizzutelli, in rappresentanza del Sindacato nazionale autonomo medici italiani, che è sindacato multisetoriale, ringrazia la Commissione per l'odierna convocazione e si dichiara favorevole al mantenimento del vigente quadro normativo che disciplina la previdenza privata.

Dopo che il presidente De Luca ha chiarito che non si intende introdurre alcuna uniformità tra previdenza pubblica e previdenza privata in tema di sistema di calcolo delle prestazioni, interviene il senatore Pastore.

Deve in primo luogo rilevarsi - osserva - come emerga dall'audizione odierna una sostanziale adesione al vigente sistema anche se, nel caso specifico dell'ENPAM, si sono segnalati ritardi nell'adozione del re-

golamento. Accennato poi all'opportunità di una riflessione ulteriore in tema di ricongiunzione dei periodi contributivi, argomento del quale la Commissione si è già occupata, il senatore Pastore sottolinea come le differenziazioni delle diverse Casse previdenziali riflettano la complessa articolazione, che costituisce una ricchezza e non già un difetto da eliminare, delle varie categorie professionali. Elementi di mutualità sono, ad esempio, presenti in talune Casse che non legano strettamente la prestazione previdenziale alle contribuzioni, proprio per effetto della specificità – si pensi alla Cassa del notariato – delle funzioni svolte da quella particolare categoria professionale. Sui temi più specifici, di carattere tecnico, la Commissione potrà tornare, conclude il senatore Pastore, allorché sarà ascoltato il Presidente dell'ENPAM.

La senatrice Siliquini, dichiarato di concordare con le osservazioni del senatore Pastore, pone in evidenza la capacità gestionale dimostrata dagli Enti privatizzati che non hanno bisogno di una legge volta ad uniformarne la disciplina. L'attuale differenziazione delle gestioni rispecchia la varietà, che è un dato positivo, delle Casse che dunque non possono ricondursi – tale è l'avviso più volte ribadito dalla sua parte politica – ad un unico regime normativo.

Dopo che il Presidente ha fatto presente che non si intende comunque incidere sui singoli ordinamenti delle Casse, ma che la riflessione della Commissione ha per oggetto la legislazione generale vigente, comune alle gestioni previdenziali privatizzate, la senatrice Siliquini precisa di ritenere valida la disciplina normativa contenuta nel decreto legislativo del 1994.

Il Presidente dichiara quindi conclusa l'audizione e ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 maggio 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri, del Presidente del Sindacato nazionale ragionieri commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali nel quadro della procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli Enti di previdenza privatizzati.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta comincia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Carmine Giuseppe Talarico, presidente della giunta provinciale di Crotone

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il professor Talarico a prendere la parola, in particolare sulla situazione attinente al ciclo dei rifiuti della provincia di Crotone.

Carmine Giuseppe TALARICO, *presidente della giunta provinciale di Crotone*, ricorda di essere anche assessore all'ambiente della provincia e quindi in grado di svolgere considerazioni approfondite sulla questione ambientale nel suo complesso.

Si sofferma sulla disponibilità di personale per il settore ambientale, precisando che il territorio provinciale è composto da ventisette comuni, per un totale di circa 180 mila abitanti, con grandi insediamenti industriali che hanno svolto attività produttive per circa settant'anni e con la presenza di discariche pubbliche e private spesso in condizioni di precarietà e di illegalità.

Rileva che l'azione di controllo ha accertato l'esistenza di attività poco chiare per cui sono in corso procedimenti giudiziari: si riferisce, in particolare, a smaltimenti di rifiuti anche pericolosi ed a scarichi fognari fuori dalla norma nel comune di Rocca di Neto, all'inquinamento di falde acquifere superficiali ed alla discarica di rifiuti solidi urbani nel comune di Crotona. Di tali fatti è stato discusso anche presso la prefettura di Crotona, nelle riunioni periodiche del comitato per l'ordine e la sicurezza.

Esprime preoccupazione per la nascita di nuove società per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani in cui sono segnalate presenze della delinquenza organizzata; si sofferma anche sulle ferriti di zinco dell'azienda Pertusola, che costituiscono l'esempio più significativo della necessità di un maggiore controllo da parte degli organismi preposti.

In armonia con l'impostazione in materia di rifiuti solidi urbani del Ministero dell'ambiente e del Commissario di Governo per la regione Calabria, è stata costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico al fine di offrire un servizio migliore e garantire un controllo diretto delle attività ambientali da parte delle amministrazioni locali; il confronto con il Commissario di Governo ha lo scopo di predisporre un piano industriale, con la pubblicazione di un bando pubblico per favorire la partecipazione dei privati.

Nella provincia di Crotona operano per il prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti una decina di società e per alcune di esse sono state effettuate verifiche ai sensi dell'articolo 33 del «decreto Ronchi»: fornisce un elenco dettagliato delle società che hanno commesso illeciti ambientali, più o meno gravi, e che sono state oggetto di segnalazioni di varia natura presso gli uffici provinciali.

Esprime diffuse osservazioni sull'attività della società Ecoservice nel comune di Isola Capo Rizzuto, ritiene che sulle questioni in precedenza esposte sia necessario un ulteriore approfondimento e che quindi sarebbe opportuna una visita *ad hoc* della Commissione, affinché sia definita in maniera soddisfacente una politica complessiva di intervento e repressione di fenomeni che incidono in un settore a rischio come quello ambientale.

Conclude ricordando che, sul finire degli anni ottanta, nell'area di Cirò Marina furono trovati otto bidoni di rifiuti speciali provenienti da Seveso, e che – come ha precisato di recente alla Commissione antimafia – ne è stato successivamente rinvenuto un altro.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che sui temi testè esposti sarà possibile un'approfondita riflessione nel corso del seminario pubblico, organizzato dalla Commissione a Reggio Calabria per il prossimo 1 giugno, sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti.

Chiede maggiori notizie sull'attività e sulla composizione societaria dell'Ecoservice, operante ad Isola Capo Rizzuto.

Giuseppe LO CURZIO (PPI), dopo aver ringraziato il professor Talarico per la relazione svolta, domanda informazioni particolareggiate

sui bidoni di rifiuti speciali provenienti da Seveso rinvenuti nei territori di Cirò Marina e di Isola Capo Rizzuto.

Chiede ulteriori notizie sulla società Ecoservice e se essa agisca nell'ambito della normativa vigente. Chiede anche maggiori dati sulle discariche operanti nel territorio provinciale nonché sulla discarica di due milioni di metri cubi destinata ai rifiuti speciali.

Chiede infine quale sia il reale pericolo di inquinamento delle falde idriche e se sia stata ipotizzata la costruzione di un inceneritore.

Carmine Giuseppe TALARICO risponde particolareggiatamente ai quesiti formulati, osservando in particolare che i bidoni di rifiuti speciali rinvenuti a Cirò Marina risalgono al 1988-1989 e che pur in presenza delle necessarie autorizzazioni la società Ecoservice appare non aver operato nel rispetto della legge; delle discariche censite ufficialmente e di quelle abusive gran parte è stata chiusa, mentre in tempi recenti è stata perfezionata la collaborazione con il Commissario di Governo per la predisposizione di quel piano industriale che dovrebbe portare alla chiusura delle discariche attualmente operanti.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che alla regione Calabria possano essere riferite le esperienze maturate nell'area pugliese da parte della struttura di coordinamento facente capo al prefetto di Bari.

Chiede se nella discarica di Crotona siano stati smaltiti rifiuti industriali provenienti da altre regioni ed in specie dall'area siracusana; chiede anche quale sia il ruolo svolto dall'ENEA per lo smaltimento delle ferriti di zinco presenti nel territorio crotonese.

Carmine Giuseppe TALARICO, premesso che non può continuare ulteriormente l'attività della discarica operante nell'abitato di Crotona, ricorda di non disporre di notizie sulla presenza in essa di rifiuti speciali; risulta poi che l'ENEA ha svolto un'attività di bonifica sia per Pertusola che per le altre aree.

Consegna alla Presidenza la documentazione relativa all'attività della provincia di Crotona nel settore ambientale.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il presidente Talarico e lo congeda, con l'auspicio che la nuova amministrazione regionale possa contribuire concretamente al superamento delle difficoltà finora incontrate.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che la seduta di domani, giovedì 11 maggio 2000, alle ore 13.30, è rinviata ad altra data.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato: *Audizione, ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento, del ministro dell'Interno Enzo Bianco, in merito ai gravi fatti accaduti nella notte tra il 4 ed il 5 maggio nel Canale d'Otranto e alle attività di contrasto poste in essere nei confronti delle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di esseri umani.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

Partecipano all'audizione, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Regolamento del Senato, il prof. Paolo Moretti vicepresidente del Consiglio nazionale ragionieri commercialisti, il dott. Claudio Bodini consigliere addetto ai problemi informatici, la dott.ssa Claudia Sinibaldi e il dott. Di Ruocco addetti alle relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità

Audizione del Prof. Paolo Moretti, vicepresidente del Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti

Il presidente MANTICA, in apertura di seduta, spiega le ragioni che hanno indotto la commissione ad accogliere tardivamente la richiesta di audizione, avanzata dal Consiglio nazionale ragionieri commercialisti nel momento di più acuto conflitto tra le strutture dell'anagrafe tributaria e gli intermediari professionisti, chiamati a gestire, sia pure da posizioni speculari (e quindi in un certo senso contrapposte), il difficile passaggio al fisco telematico. La ragione del ritardo è che la commissione si muove in un'ottica più larga, intesa ad individuare quali siano i problemi a carattere strutturale (che attraversano il variegato mondo della parafiscalità), problemi che per loro natura possono essere indagati soltanto una volta che si è avuto modo di accumulare una sufficiente base di esperienza.

Il presidente MANTICA ricorda quindi come sia intervenuto in questa legislatura un patto tra sindacati e governo, con il fine di restituire ai cittadini i maggiori introiti dovuti al recupero sull'evasione fiscale. Ora la

guardia di finanza ha spesso annunciato dati complessivi il cui effetto è stato di generare attese, non suffragate poi da risultati corrispondenti alle dichiarazioni iniziali. Si chiede inoltre quale possa essere lo sviluppo auspicabile delle profonde riforme che hanno investito il ministero delle finanze con la creazione di agenzie autonome, nel quadro di un sistema di soggetti coinvolti a vario titolo e con intensità diverse nel sistema della fiscalità allargata, numero di soggetti che è largamente superiore a quello fatto registrare da altri paesi.

Il prof. MORETTI, delegato alla fiscalità nel Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti, ringrazia a nome di tutto il Consiglio e in particolare del presidente Rag. Santorelli che non ha potuto presenziare per impegni sopravvenuti.

Vuole preliminarmente informare che la carriera dei ragionieri commercialisti costituisce la professione contabile più antica ma anche più prestigiosa, dalla quale si è poi originata la categoria dei dottori commercialisti che presenta caratteristiche molto simili.

Trattando del tema della riscossione obbligatoria, il prof. MORETTI sostiene che l'ingresso delle nuove tecnologie non è stato accompagnato dalla fornitura di adeguati strumenti giuridici e tecnici. Da qui le azioni di protesta che nello scorso anno, con il passaggio al sistema telematico, hanno conosciuto punte di particolare tensione. Un giudizio d'insieme può essere tuttavia formulato nel senso che il sistema telematico procede bene, ma l'ingresso avrebbe dovuto essere più graduale.

Il prof. MORETTI ricorda come la SOGEI occupi una posizione di rilievo la quale genera forme di monopolio, mentre sarebbe auspicabile che l'acquisizione dei dati faccia riferimento ad una molteplicità di soggetti in libera competizione tra di loro. Per un criterio di equilibrio vuole però riconoscere che buona parte della responsabilità, per i problemi che si sono venuti a manifestare, è ascrivibile ad una legislazione la quale comporta spesso proroghe ed interruzioni, e quindi frequenti inversioni di tendenze normative. Stando così le cose sarebbe stato opportuno, prima di convalidare e generalizzare il nuovo sistema, di procedere a sperimentazioni in chiave regionale in modo da affinare meglio le tecniche operative.

Tornando sui temi legati all'ampiezza del mercato, il prof. MORETTI si riferisce ad una dichiarazione del direttore generale delle entrate, dott. Romano, il quale ha sostenuto in commissione la propria convinzione che una più aperta competizione comporterebbe una diminuzione del contenzioso. Ritiene questa affermazione condivisibile ma unicamente alla condizione che i soggetti interessati posseggano precise competenze in materia di fisco e basi economiche, stando il fatto che le dichiarazioni dei contribuenti costituiscono adempimenti molto complessi, sia per le persone fisiche sia soprattutto per le persone giuridiche: si pensi soltanto alla differenza tra problemi di deducibilità e di detraibilità. Ritiene a questo proposito che i CAF non abbiano la professionalità necessaria per essere di effettivo ausilio per i contribuenti.

Venendo alla domanda del presidente relativa al recupero dell'evasione fiscale, risponde che a suo avviso le maggiori entrate che si sono verificate non dipendono tanto dalle nuove tecniche e quindi dalla loro efficacia nel far emergere fenomeni evasivi bensì dall'entrata a regime di istituti giuridici come, per esempio, il concordato per adesione. Ritiene indispensabili ulteriori progressi nell'impegno contro l'evasione, possibili solo se gli organi di controllo acquisiscano doti di maggiore professionalità, visto che l'Italia presenta punte di dequalificazione molto gravi. Per essere ancora più esplicito ritiene che i risultati conseguiti siano piuttosto frutto di un clima di tensione generato dal fatto che le esattorie ricevono cartelle di pagamento dai centri di servizio e su questa base «minacciano» i cittadini di pignoramento.

Il presidente MANTICA concorda con la descrizione testè resa, molto cruda ma corrispondente al vero stato dei rapporti tra cittadino e Fisco.

Il prof. MORETTI insiste nel dire che la riscossione può essere delegata a chi ha competenza effettiva in materia di fisco, che sappia fare da intermediario qualificato tra amministrazione e cittadino, come sono appunto i ragionieri. A riscuotere potrebbe essere colui che in prima persona si è esposto, nella sua attività professionale.

Il consigliere nazionale BODINI, addetto all'informatica, sottolinea come la presenza di un numero elevatissimo di intermediari costituisce per l'Italia una base ampia e qualificata. Ad essa si deve l'indubbia riuscita dell'operazione che è consistita nell'introdurre di punto in bianco il sistema dell'invio telematico, con la conseguenza di far scendere a percentuali bassissime il numero delle dichiarazioni inficcate da errore. Ricorda pure come l'America sia riuscita a compiere molto più lentamente dell'Italia parte del cammino verso l'ingresso a regime del sistema telematico.

Il consigliere BODINI mette in rilievo come sussistano gravi problemi nel rapporto con il ministero delle finanze, al quale è stata avanzata pressante richiesta per potenziare (in corrispondenza delle punte di maggior lavoro) i servizi di anagrafe tributaria, in modo che i ragionieri commercialisti possano lavorare meglio, avendo di fronte una banda di referenti sufficientemente ampia.

Il presidente MANTICA si chiede se non sia auspicabile il sistema di uno scaglionamento delle dichiarazioni, proposta alla quale peraltro il Ministero ha risposto negativamente. Il consigliere BODINI informa che dalle statistiche risulta come già 26.000 studi costituiti da ragionieri di cui 6.000 associati (l'80 per cento della categoria cui partecipano 40.000 iscritti) abbiano aderito al sistema telematico, ed a settembre saranno inaugurati nuovi corsi per implementare ulteriormente il sistema: vuole dire che il problema più importante è costituito dalla fruibilità del dato anagrafico, poiché l'accesso a catasti e registi immobiliari dimostra un ritardo che si spera la SOGEI sia in grado di colmare rapidamente.

Il presidente MANTICA chiede se non sia il caso di sollecitare l'accesso diretto dei cittadini all'anagrafe tributaria.

Il consigliere BODINI risponde che il libero accesso provocherebbe unicamente confusione, dal momento che necessitano «ad ogni angolo di strada» non postini telematici bensì professionisti qualificati.

Il presidente MANTICA cerca di raccogliere le file della audizione dalla quale è scaturita, più ancora che in altre, l'esigenza di fissare binari che siano in grado di porre su basi oggettivamente valide la competizione in materia di anagrafe tributaria. Il prof. MORETTI ha lasciato intendere come sia un pregiudizio per il sistema l'accumularsi di posizioni di monopolio, e la commissione concorda con i ragionieri commercialisti. Deve dunque escludersi che nel giugno 2001 la concessione venga rinnovata alla SOGEI *sic et simpliciter*, ricalcando la falsariga del precedente atto amministrativo. Ci si domanda ora se sia preferibile un modello che affidi la pervasività della parte pubblica non solo alla proprietà delle azioni ma anche a ulteriori clausole che assicurino anche un controllo sui risultati. Esiste pure la possibilità di ricorrere al modello adottato dal ministero del tesoro, con la costituzione di una piccola società (CONSIP) interamente posseduta dalla mano pubblica che poi proceda con sistemi competitivi alla attribuzione degli appalti. Anche qui però i problemi non sarebbero automaticamente risolti, dal momento che è ipotizzabile una scomposizione della SOGEI in più parti, alcune delle quali corrispondono «al nocciolo duro» ed altre al sistema parafiscale. Quello che è certo è che bisogna tener presente alcuni capisaldi, come sono per esempio la necessità che i privati non abbiano funzioni progettuali e dirigenti in materia pubblica, che all'Amministrazione dello Stato compete di proteggere la privacy dei cittadini, tanto più che siamo ancora all'inizio di un «federalismo fiscale» il quale si auspica possa coinvolgere non soltanto compiti di spesa ma anche la materia delle entrate.

Conviene con il presidente la senatrice THALER, la quale mette in rilievo – con riferimento ai problemi menzionati dal prof. Moretti – che i soggetti come i CAF non diano garanzie di professionalità, anche perché sono costretti ad affrontare una mole di lavoro molto concentrata nel tempo per poi dismettere il personale che non ha perciò la possibilità di svolgere ed incrementare le proprie competenze professionali. Proprio per questi motivi ritiene di dover concordare con l'opinione di chi diffida dei processi di liberalizzazione indiscriminata, dal momento che essi, senza validi bilanciamenti, comportano un danno per i contribuenti e per lo Stato.

Il prof. MORETTI, a conclusione dell'audizione, vuole ringraziare il presidente e la commissione alla quale augura buon lavoro e assicura la massima disponibilità della propria categoria

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

L'Ufficio di Presidenza, si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,40.

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, svoltosi prima della seduta, ha deliberato di inviare una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri con la quale si richiede un incontro dell'Ufficio di Presidenza della Commissione con lo stesso Presidente del Consiglio nonché con i membri del Governo che si ritenga opportuno convocare.

L'incontro è finalizzato a chiarire le questioni connesse al processo di attuazione della riforma con particolare riferimento agli adempimenti necessari per poter completare entro la prossima conclusione della legislatura il processo avviato dalla legge n. 59 del 1997.

La Commissione prende atto.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Audizione del Presidente del CONI, Dott. Giovanni Petrucci, in merito allo stato di attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione sullo stato di attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il dottor Giovanni PETRUCCI, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, il deputato Franco FRATTINI (FI), il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), il senatore Paolo GIARETTA (PPI), il senatore Massimo WILDE (LFNP).

Replica infine il dottor Giovanni PETRUCCI.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il dottor Petrucci per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

260^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri
(Nuovo parere sul testo alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CADDEO fa presente che è pervenuta la richiesta da parte del Presidente della 1^a Commissione di valutare – in considerazione dell'urgenza del provvedimento in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento – la possibilità di riconsiderare il parere sull'articolo 14, già formulato dalla Sottocommissione nella seduta del 25 gennaio: ricorda che gli interventi ivi previsti sono finanziati nei limiti delle risorse iscritte in una unità previsionale della Presidenza del Consiglio non più esistente in seguito alla riforma della Presidenza medesima e che il parere precedentemente espresso richiede la riformulazione di tale riferimento. Tenuto conto che il testo in esame reca anche indicazione della autorizzazione di spesa da ridurre ai fini della copertura, occorre valutare se modificare il parere precedentemente espresso, nel presupposto che il limite finanziario per l'articolo 14 sia comunque individuato dalle risorse di cui all'articolo 5 della legge n. 67 del 1987.

Concorda il sottosegretario MORGANDO, rilevando che l'indicazione della legge consente di individuare le risorse di copertura e il relativo limite finanziario.

La Sottocommissione, su proposta del relatore e a parziale revisione del precedente parere, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che il limite finanziario per l'articolo 14 sia comunque individuato dalle risorse di cui all'articolo 5 della legge n. 67 del 1987.

(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni per il Vertice G8 a Genova. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dagli articoli 1 (comma 2) e 2 (comma 2) non risultano specificamente quantificati nella relazione tecnica; in merito all'articolo 5, inoltre, fa presente che sarebbe opportuno qualificare l'importo di cui al comma 2 quale tetto di spesa. Osserva infine che gli articoli 1 (comma 3) e 3 (comma 3) prevedono che l'esecuzione delle opere avvenga anche in deroga alle vigenti disposizioni contabili. Per quanto riguarda l'utilizzo del fondo speciale, occorre valutare se richiedere il parere sull'utilizzo in difformità di 16 miliardi relativamente all'accantonamento dell'Ambiente; per l'utilizzo di 4 miliardi sull'accantonamento di parte corrente dell'Interno fa altresì presente che i fondi di tale accantonamento risultano non disponibili a seguito del parere reso il 3 aprile scorso su emendamenti al disegno di legge n. 4336 (collegato fiscale), i quali non sono stati a tutt'oggi esaminati.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver osservato che la deroga alle norme di contabilità è resa necessaria dalla rilevanza dell'evento e dalle particolari modalità della gestione, precisa che viene autorizzato un limite complessivo di spesa, nell'ambito del quale sono compresi anche gli oneri di cui agli articoli 1 (comma 2) e 2 (comma 2): a tal fine, propone che l'articolo 5, comma 2, sia riformulato per esplicitare che tale importo costituisce un limite massimo di spesa.

Il presidente COVIELLO, dopo aver dichiarato di non ritenere necessario richiedere il parere sull'utilizzo in difformità, osserva che, in relazione alle risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e tenuto conto del mancato esame del provvedimento collegato in materia fiscale, può essere formulato avviso favorevole sul provvedimento in esame e procedere conseguentemente a rivedere il parere già reso alla 6ª Commissione.

Il relatore CADDEO propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 5, comma 2, le parole «pari a» siano sostituite dalle parole «nel limite massimo di» e osservando che la deroga alle norme di contabilità risulta giustificata dalle particolari modalità di gestione dell'evento programmato.

La Sottocommissione, con il parere contrario del senatore MORO, accoglie la proposta formulata dal relatore.

(4557) Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti al disegno di legge recante istituzione del «Giorno della Memoria». Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1280-B) Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3435-B) Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge relativo alla partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4572) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1614) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra

(2964) VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra

(4285) BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in materia di trattamenti pensionistici di guerra. Per quanto di competenza, si segnalano gli emendamenti 1.1 e 2.1, recanti oneri non quantificati e non coperti, nonché gli emendamenti 3.2, 3.0.1 e 3.0.2, sui cui effetti finanziari è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver espresso avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 2.1, 3.2 e 3.0.2, dichiara di non avere rilievi in ordine all'emendamento 3.0.1.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 2.1, 3.2 e 3.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4204) BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi

(4210) SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi

(4241) PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata

(4329) BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi

(Nuovo parere alla 9ª Commissione sul testo unificato e parere su emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che sono pervenuti ulteriori emendamenti al testo unificato in materia di produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, sul quale il 29 febbraio scorso la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti 1.6, 3.1, 4.2 e 5.4 sembrano superare alcuni rilievi espressi sul testo; per quanto riguarda l'emendamento 2.6, volto a sostituire l'articolo 2, occorre valutare se l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale sia conforme con le finalità della legge istitutiva. Infine segnala, in merito all'emendamento 5.3, che l'accantonamento di parte corrente del Ministero per le politiche agricole non presenta sufficienti disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver espresso avviso contrario sull'emendamento 5.3, dichiara di non avere rilievi in ordine all'emendamento 2.6, osservando che – tenuto conto dell'emendamento 5.4 che ne fornisce la relativa copertura – esso risulta formulato quale limite di spesa; ritiene, peraltro, che il comma 1 dell'emendamento 2.6 dovrebbe essere riformulato al fine di esplicitare che si tratta di un'autorizzazione di spesa pari a 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 2001 e 2002.

Il relatore CADDEO, a revisione del parere già formulato, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del provvedimento a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.6, 2.6 – riformulato nel senso indicato dal Sottosegretario –, 3.1, 4.2 e 5.4; propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 5.3, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(4068) SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro

(Parere alla 11ª Commissione su un ulteriore emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO avverte che si tratta di una riformulazione dell'articolo 17 finalizzata a superare il parere contrario già formulato dalla Sottocommissione: l'emendamento, nel prevedere la facoltà per le regioni di istituire un proprio registro, precisa che – qualora tale albo venga attivato in più di cinque regioni – sia istituito anche il registro generale, ponendo i relativi oneri – nel limite massimo di 500 milioni – a carico della

quota dell'1 per cento del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.502 del 1992. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORGANDO suggerisce di riformulare il secondo periodo del comma 3 dell'emendamento nei termini seguenti: «Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a lire 500 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge n. 488 del 23 dicembre 1999. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il relatore CADDEO, tenuto conto della sostanziale identità delle coperture proposte, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 maggio 2000, ore 14

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RG NR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 95/078381 RG NR PM 63 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo (*Doc. IV-bis n. 29*).

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.
 - Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
 - Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 11 maggio 2000, ore 9,20 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche (4602) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Gio-*

vanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).

- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).

- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (4566).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).

- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000*).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
 - TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 maggio 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio (1777).
- CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto all'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari (3674).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati onorari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (3776).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17, 437 e 532 ad esso attinenti.
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).
- Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (4489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- e della petizione n. 643 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinente.

II. Discussione del disegno di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 11 maggio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (1280-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) (3435-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997 (4514).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla Rassegna «Italia in Giappone 2001» (4528).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999 (4502).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 (4572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 11 maggio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (2964).
- BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (4285).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
 - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527)
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 11 maggio 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 11 maggio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

II. Esame del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).

- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

VII. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (n. 151).
- Proposta di riparto dello stanziamento per le attività di competenza delle Regioni, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre

1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» (n. 662).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 7).

II. Esame dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 11 maggio 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).
- CAPONI. – Disciplina generale del contratto di *franchising* (3361).
- GAMBINI. – Disciplina del *franchising* (3666).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento dell'affare:

- Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche (4602) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 maggio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
 - GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
 - BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 11 maggio 2000, ore 8,30 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizioni del professor Ortolano e del Coordinatore dei Comitati riuniti per il Sarno.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).

- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
 - BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
 - SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
 - e delle petizioni nn. 324 e 652, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 11 maggio 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- SERVELLO – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, degli atti:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 11 maggio 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri, del Presidente del Sindacato nazionale ragionieri commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
